



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

n. 45 del 20 giugno 2019

OGGETTO: Comune di Campodoro (PD).
Piano di Assetto del Territorio (PAT).
Art. 14 della L.R. 11/2004

PROCEDIMENTO URBANISTICO

Fase Preliminare

Con Deliberazione di Giunta n. 45 in data 25/05/2013, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Campodoro (PD) ha adottato il Documento preliminare, il Rapporto Ambientale preliminare e dato avvio alla procedura di valutazione Ambientale Strategica ai sensi della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE;

La Commissione Regionale VAS- Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, ha espresso il proprio parere favorevole n. 144 del 27/10/2015 al Rapporto Ambientale Preliminare con prescrizioni;

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11/2004, sono stati deliberati con provvedimento di Giunta comunale n. 125 del 21/11/2015, esecutiva.

Elaborazione del Piano

Il Comune ha quindi predisposto gli elaborati di analisi e progetto del Piano. Su tale proposta di progetto il Comune si è attivato al fine di acquisire i seguenti pareri di competenza:

- Unità Periferica del Genio Civile di Padova, con nota n. 404660 del 08/10/2015, che riporta il parere del Consorzio di Bonifica Brenta prot.n. 14357 del 01.10.2015.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 07/05/2016 il Comune di Campodoro ha adottato il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/04.

Il Piano è stato depositato presso la segreteria del Comune e la Direzione Infrastrutture ed Investimenti della Regione Veneto e del deposito è stato pubblicato avviso presso l'albo pretorio comunale e della Provincia di Padova, due quotidiani locali, sito web comunale e BUR.

Per quanto concerne la pubblicazione a mezzo stampa, la corretta applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa ed i relativi adempimenti sono demandati alla responsabilità del Comune.

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta e a seguito di essa sono pervenute complessivamente n. 5 osservazioni, non riferite al Rapporto Ambientale né alla Sintesi non tecnica.



Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Il Comune, con delibera di Consiglio Comunale, n. 23 del 30/06/2016 ha controdedotto alle prime 4 osservazioni pervenute; con successiva D.C.C. n. 5 del 11/02/2017 ha controdedotto alla quinta osservazione pervenuta fuori termine.

Ai fini dell'attuazione della Direttiva 2001/42 CE, il Comune ha inviato gli elaborati del PAT alle autorità ambientali con nota del 12/05/2016 prot.n. 2914; a seguito della citata trasmissione è pervenuto parere da parte dell'Autorità di Bacino, prot.n. 1949 del 29/06/2016.

Sono già pervenuti presso questo Settore, i seguenti pareri:

- Parere della Commissione Regionale VAS sul Rapporto Ambientale n. 106 in data 08.08.2018;
- Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica n. 40 del 12.04.2017 in merito alla Validazione del Quadro Conoscitivo del Piano;

E' stato acquisito il parere del Settore Viabilità della Provincia, prot. n.90763 del 04.09.2017.

Il Comune, con nota n. 1957 del 21/03/2017 protocollata in Provincia con n. 33171 in data 22/03/2017, ha trasmesso alla Provincia il Piano adottato, unitamente alle osservazioni ed alle controdeduzioni formulate dal Consiglio Comunale, ai fini della sua approvazione.

Al fine di acquisire la documentazione necessaria per la conclusione dell'istruttoria, con determina dirigenziale n. 1411 del 27.09.2017; è stato sospeso il procedimento per l'approvazione del PAT, ai sensi dell'art. 14 comma 5 della L.R. 11/04.

Con nota del 25.10.2017 prot.n. 6976 pervenuta in data 02.11.2017 prot.provincia n.107759 il Comune di Campodoro ha inviato la documentazione richiesta.

Con nota del 15.12.2017 prot.n. 8178 il Sindaco di Campodoro chiede alla Provincia il ritiro della richiesta di approvazione del PAT di cui alla nota prot.n 1957 del 21.03.2017.

Con successiva del 18.12.2017 prot.n. 122495 la Provincia attesta la conclusione del procedimento di approvazione del PAT, precisando che un nuovo procedimento di approvazione potrà essere avviato a seguito di nuova richiesta di espressione del parere di approvazione del Piano.

Il Comune di Campodoro con nota del 19.02.2019 prot. n. 1299, protocollata al n. 12288 del 20.02.2019 chiede l'avvio del procedimento di approvazione del PAT.

Il PAT verrà approvato con provvedimento del Presidente della Provincia, previo parere del Comitato Tecnico Regionale, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 11/04, che si esprimerà sui contenuti del PAT, sulle osservazioni pervenute e sulle prescrizioni contenute nella presente relazione istruttoria e riceverà i pareri della Commissione Regionale VAS e della Direzione Urbanistica regionale sulla Validazione del Quadro Conoscitivo.



Valutazione Tecnica Regionale *articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il territorio del Comune di Campodoro è situato a nord-ovest del Capoluogo della Provincia di Padova e confina, partendo da nord in senso orario, con i Comuni di Piazzola sul Brenta, Villafranca Padovana, Mestrino, Grisignano di Zocco e Camisano Vicentino.

Il Comune di Campodoro comprende, oltre al Capoluogo comunale, le località / centri abitati di Torrerossa e Bevadoro, con una popolazione totale di 2.728 abitanti al 31.12.2012 (dato ISTAT) e una densità di 244,4 ab/kmq. I vincoli fisico-strutturali presenti nel territorio comunale sono: la S.P. 23 "Campodoro" che, proveniendo da Grisignano di Zocco si innesta, all'altezza del Capoluogo, sulla S.P.13 "Pelosa" che collega Campodoro a Mestrino; la S.P. 24 "Torrerossa per Piazzola" che attraversa il territorio comunale nella parte settentrionale, congiungendo Camisano Vicentino a Piazzola sul Brenta; e la S.P. 12 "della Torre Rossa" che, percorrendo il territorio da nord verso sud fino al Capoluogo per poi piegare verso est, conduce a Taggi di Sotto. Nel territorio comunale è presente, inoltre, il tracciato dell'ex ferrovia "Ostiglia", che lo attraversa lungo la direttrice sud-ovest / nord-est.

Dal punto di vista idrografico il Comune di Campodoro fa riferimento al Consorzio di Bonifica Brenta.

Il sistema insediativo residenziale è caratterizzato dall'evoluzione storica dei piccoli borghi rurali che, insediatisi soprattutto lungo le direttrici di collegamento principali (S.P. 12, 13, 23 e 24), si sono ampliati lungo queste linee storiche occupando spazi liberi, tanto da formare una cortina edilizia nelle concentrazioni più antiche. Lo sviluppo urbanistico ed edilizio del Comune, a partire dal secondo dopoguerra, è avvenuto per addizione di nuclei principali e di borghi rurali ed ha avuto un sensibile sviluppo dalla metà del secolo scorso, soprattutto negli anni settanta e ottanta.

L'edificazione, tuttavia, risulta evidente anche nelle campagne soprattutto lungo le strade di collegamento principali e secondarie, talvolta scarsamente relazionate ai punti di servizio di prima necessità. Alla concorrenza di questo fenomeno non sono estranee l'applicazione delle leggi regionali quali la n. 24/1985 e la n. 11/1987 che hanno talvolta favorito singole necessità (residenziali - produttive) rispetto alle esigenze complessive di sviluppo organico del territorio.

Tuttavia il territorio comunale risulta ancora caratterizzato da aree agricole omogenee, altre zone più o meno estese a diverso grado di antropizzazione e da una diffusione pressoché omogenea di fabbricati lungo le principali strade di collegamento, con accentramenti nelle frazioni storiche.

Il sistema insediativo produttivo è caratterizzato da una zona industriale principale insediata a sud del centro abitato di Bevadoro e da altri singoli nuclei produttivi presenti a est e nordest del Capoluogo.

Le previsioni riguardano il completamento verso nord della zona presente a ridosso della pista ciclabile Ostiglia (ambito produttivo di rilievo comunale con possibilità di ampliamento nella misura massima del 5%), ubicata all'interno dell'area industriale principale.

L'offerta di servizi appare adeguata alle esigenze del territorio; in ogni caso vanno perseguite quelle azioni che permettono un efficiente e sicuro accesso, anche di carattere ciclo-pedonale.

Il P.A.T. riconferma tutte le quantità di aree a standard non attuate del P.R.G. vigente.

Tra i servizi esistenti di interesse comune di maggiore rilevanza sono annoverabili: la scuola media, il magazzino comunale e l'area di intercettazione attrezzata per la sosta ciclabile (indicati rispettivamente con F1, F2 e F3 nella Tav. 4).

La viabilità comunale è caratterizzata dalla presenza delle strade provinciali (S.P. n.12,13,23 e 24). La presenza della viabilità provinciale ha favorito l'insediamento di importanti attività, sia artigianali-industriali, sia commerciali e di servizio, ma nello stesso tempo la presenza del traffico veicolare di attraversamento genera talvolta disagio per le zone residenziali limitrofe.

Il sistema infrastrutturale è caratterizzato poi da una serie di strade comunali, quasi tutte diramate dalla rete primaria, che percorrono il territorio comunale e collegano i nuclei abitati ed il territorio limitrofo. Per



Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

quanto concerne i percorsi ciclo-pedonali, sono presenti tracciati interni al Capoluogo. Sono in progetto tracciati per collegare il Capoluogo al centro abitato di Bevadoro e verso la parte orientale del territorio. Il sistema della mobilità lenta è fortemente caratterizzato dalla presenza del tracciato dell'ex ferrovia "Ostiglia", oggi riconvertito in pista ciclabile. Il percorso si snoda in territorio comunale lungo la direttrice sud-ovest / nord-est.

2. LA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

Il Comune di Campodoro ha partecipato assieme agli altri 7 comuni dell'ambito del MEDIO BRENTA, alla Provincia e alla Regione, all'elaborazione del PATI attraverso la definizione dei seguenti tematismi:

- sistema delle interrelazioni funzionali di area vasta;
- sistema ambientale;
- difesa del suolo;
- paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico;
- servizi a scala territoriale;
- settore turistico-ricettivo;
- sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità;
- attività produttive;
- sviluppo e promozione delle fonti di energia rinnovabile.

Il PATI è stato adottato da tutti i Consigli Comunali e, dopo le fasi di deposito e pubblicazione, è stato approvato in conferenza dei servizi decisoria in data 26.11.2010 e successivamente ratificato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 49 del 22.02.2012.

Il progetto del PAT si sviluppa quindi a partire dall'analisi dello stato di attuazione del P.R.G. vigente, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 48 comma 5 della L.R. 11/04, a seguito dell'approvazione del PAT, i P.R.G. vigenti acquistano il valore e l'efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con il PAT stesso, nel rispetto della normativa urbanistica regionale e della pianificazione intercomunale e sovraordinata.

Il Comune di Campodoro è dotato di P.R.G., approvato dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n.1847 del 24/11/1972, successivamente modificato tramite opportune varianti.

Il P.A.T. riconferma le previsioni del P.R.G. vigente ed individua nuove strategie di valorizzazione e trasformazione del territorio, che il PI dovrà perseguire attraverso la definizione di opportune varianti.

3. COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE

Il PAT prevede opportune strategie al fine di perseguire gli obiettivi espressi nel documento preliminare relativamente ai seguenti temi, che completano quanto definito in sede di P.A.T.I.:

- a) Sistema Ambientale;
- b) Difesa del suolo;
- c) Sistema Storico Monumentale;
- d) Sistema paesaggistico;
- e) Settore Turistico -ricettivo;
- f) Sistema relazionale ed Infrastrutturale;
- g) Sistema insediativo;
- h) Sistema Produttivo;
- i) Produzione agricola.



Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Gli obiettivi strategici del Documento Preliminare trovano quindi sostanziale riscontro negli elaborati del PAT.

4. I TEMI DEL P.A.T.

TITOLO I - NORME GENERALI (Art. 1 - 12 delle N.T. del P.A.T.)

Il titolo I delle N.T. del P.A.T., detta gli obiettivi generali della pianificazione strutturale nonché i contenuti del P.A.T., nonché le modalità di raccordo con le previsioni degli atti di pianificazione regionale (P.T.R.C.), provinciale (P.T.C.P.) e sovra comunale (P.A.T.I. del "Medio Brenta"), e di adeguamento dello strumento comunale alle varianti intervenute.

Prescrizione n.1

Gli elaborati del PAT dovranno essere adeguati in recepimento alle varianti al PRG/SUAP approvati dopo l'adozione del PAT stesso. In particolare dovranno essere adeguate le Norme e gli elaborati cartografici, la quantificazione SAU e SAT ed il dimensionamento di Piano.

TITOLO II - NORME SPECIFICHE norme di tutela, invariante, fragilità e limiti alla trasformabilità

La tavola n° 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" evidenzia vincoli e fasce di rispetto derivanti da norme nazionali e dalle pianificazioni a livello superiore, in particolare dal PTRC e dal PTCP.

Vincoli

Vincolo monumentale (Art. 13 delle N.T. del P.A.T.)

Sono sottoposti a tutela di legge ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., l'antica Torre detta degli Ezzelini e l'area di rispetto della medesima.

Sono inoltre considerati "Beni culturali" gli immobili appartenenti ad Enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro Ente ed Istituto pubblico o a persone giuridiche private senza fine di lucro di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni, previa valutazione della competente Soprintendenza secondo le procedure di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), ed al Decreto Ministeriale 6 febbraio 2004 e successive modifiche e integrazioni.

Prescrizione n.2

E' necessario individuare in Tav. 1 gli edifici pubblici con più di 70 anni, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 come modificato ai sensi dell'art. 4, comma 16 della L. 106/2011. In questo senso si prescrive un'ulteriore verifica ed eventuale adeguamento della Tav. 1 e delle N.T..

Art. 13.2 : Togliere da "Il PAT fa proprio quanto" fino a "riqualificazione e valorizzazione" in quanto non pertinente con l'argomento dell'art. 13. Per lo stesso motivo togliere l'art. 13.5 e 13.6.

Al fine di chiarire ulteriormente la valenza dei vincoli rappresentati nel P.A.T., inserire il seguente comma:

"Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella Tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella Tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela."

- Vincolo sismico (Art. 14 delle N.T. del P.A.T.)



Valutazione Tecnica Regionale *articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Il territorio comunale di Campodoro è classificato in zona sismica di grado 3.

Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I (art. 15 delle N.T. del P.A.T.)

La tavola 1 del PAT individua una porzione di territorio a pericolosità idraulica di tipo P1.

Prescrizione n.3

Inscire nell'art. 15 quanto segue: "La valutazione delle condizioni di dissesto e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche saranno esperite in dettaglio in sede di Piano degli Interventi; lo S.V.C.I. del P.A.T. presenta una prima bozza di classazione di pericolosità idraulica comunale di tipo locale e quindi esprime un primo giudizio di idoneità dal punto di vista urbanistico precisando nel contempo la normativa urbanistica integrativa riassunta nell'art. 8, allegato A allo stesso S.V.C.I..

Il vincolo P.A.I. indicato nella carta di progetto Tav. 1 (Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale) è ricognitivo e riferito alla data di redazione del P.A.T.. Le successive modifiche del P.A.I. non costituiscono variante agli strumenti urbanistici ma sono immediatamente efficaci a partire dalla loro entrata in vigore."

Direttive e vincoli del P.T.C.P.

- Aree esondabili o periodico ristagno idrico (art. 16 delle N.T. del P.A.T.)

Centri storici

- Centri storici (Art. 17 delle N.T. del P.A.T.)

IL PAT individua nella tavola 1, i centri storici di Campodoro e Bevadoro, adeguati alla L.R. 80/80.

Elementi generatori di vincolo e rispettive fasce di rispetto

Nella tavola 1 del P.A.T. di Campodoro viene effettuata una ricognizione di tutti gli elementi che determinano dei vincoli, al fine di tenerli in debita considerazione per l'eventuale disciplina di tutela. Essi sono:

- Cimiteri (Art.18 delle N.T. del P.A.T.)

A Campodoro esistono due cimiteri, localizzati nel capoluogo e nella frazione di Bevadoro.

Prescrizione n.4

Inscire nella norma il riferimento alla L. 166/2002.

- Allevamenti zootecnici intensivi (Art. 19 delle N.T. del P.A.T.)

Il P.A.T. individua gli allevamenti zootecnici intensivi presenti sul territorio comunale.

Prescrizione n.5

Nel parere reso dalla Regione Veneto – Direzione Agroambiente Caccia e Pesca prot.n. 518067 del 12.12.2017, vengono fornite le seguenti indicazioni:

Stralciare il comma 19.3 "Il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Medio Brenta – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi a: a) "Difesa del suolo" – 1. Controllo smaltimento deiezioni zootecniche e ambito bacino scolante.", in quanto il territorio del Comune di Campodoro non ricade nell'Ambito del Bacino Scolante, come peraltro chiarito anche nell'art. 7 "Difesa del suolo" del PATI del Medio Brenta, comma 7.3 "Controllo smaltimento deiezioni zootecniche e Ambito Bacino Scolante (Tav. A.1)": " Per il territorio del P.A.T.I. ricade nell'Ambito del Bacino Scolante la porzione nord-est del Comune di San Giorgio in Bosco."

Nelle Direttive, stralciare tutto il comma 19.4, in quanto nel QC del PAT è stata effettuata l'analisi degli allevamenti.

Modificare il comma 19.5 nel modo seguente "Il P.I. per gli ambiti relativi agli allevamenti zootecnici intensivi esistenti, aggiorna, qualora ritenuto opportuno perlomeno su base annua, il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con distinzione



Valutazione Tecnica Regionale *articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

delle tipologie di allevamento, secondo quanto dettato dalla normativa vigente e nel rispetto dei criteri informativi del P.A.T.", per adeguare il contenuto a quanto previsto dalla Dgr n. 856/2012, punto 5, comma 9 bis.

Stralciare il disposto della lett. a) del comma 19.6 "Il P.I. provvede, inoltre ad individuare: a) gli ambiti in cui è consentito il permanere degli allevamenti a fronte di opere di mitigazione ambientale e/o di interventi relativi alla tutela igienico-sanitaria:", in quanto è compito del PAT, e non del PI, individuare eventuali ambiti all'interno del territorio comunale ai quali estendere una finalità di tutela e salvaguardia.

Stralciare il disposto della lettera b) del comma 19.6 "Il PI provvede, inoltre a individuare: ... c) gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela territoriale, disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio..." in quanto l'individuazione delle opere incongrue (tra cui si annoverano gli edifici destinati ad allevamenti zootecnico-intensivi dismessi), attiene al PAT e non al PI. Si richiamano in tal senso le osservazioni formulate per le opere incongrue e gli elementi di degrado.

Stralciare i commi 19.7 e 19.8, in quanto l'individuazione di eventuali conflitti tra le attività zootecniche e gli insediamenti residenziali attiene al PAT, e riformularli nel modo seguente:

19.7 "Il PI, per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali esistenti evidenziate dal PAT – laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalle disposizioni vigenti, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali – può:

- rinviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 856/2012, lettera d), punto 5., par. 7 bis);

- disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perquazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti."

Modificare come segue il comma 19.11: "Per gli allevamenti esistenti il P.I. predispone ~~norme~~ norme azioni e misure che incentivano l'adozione di tecniche e tecnologie innovative per la razionalizzazione della raccolta e del trattamento delle deiezioni animali degli allevamenti zootecnici prima del loro utilizzo agronomico con produzione di ammendanti o compost e di energia".

Sostituire il comma 19.13 con quanto segue: "promuove, d'intesa con gli Enti preposti e laddove possibile, la riconversione all'irrigazione a pioggia degli impianti irrigui, ove la distribuzione avviene a scorrimento superficiale, prevedendo altresì opere per la ricarica della falda e per mantenere la qualità del paesaggio."

Raccomandazione

Con riferimento invece all'ultimo periodo del comma 19.16, si osserva che tale situazione vale solo per gli allevamenti in classe I. Gli allevamenti con nesso funzionale, di classe dimensionale 2 e 3, sono già soggetti al rispetto delle distanze di cui alla DGR n. 856/2012. In ogni caso, qualora gli allevamenti con nesso funzionale in classe I dovessero perdere il nesso e pertanto divenire allevamenti intensivi, devono essere inseriti nella Carta dei Vincoli, quindi con un conseguente aggiornamento della tav. 1.

- *Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico (Art. 20 delle N.T. del P.A.T.)*

- *Viabilità (Art. 21 delle N.T. del P.A.T.)*

La Tav. A.1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" evidenzia le infrastrutture del sistema della viabilità esistente di interesse provinciale e comunale, evidenziando le relative fasce di rispetto.

- *Idrografia (Art. 22 delle N.T. del P.A.T.)*

Il presente articolo tratta delle zone di tutela dei fiumi, canali, e invasi naturali ed artificiali, anche ai fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico, nonché relative fasce di rispetto, ai sensi del R.D. n. 368/1904 e n. 523/1904.

Prescrizione n.6

Art. 22.15, 22.16 e 22.17: siano spostati nel capo delle Fragilità.

Adeguare gli elaborati del P.A.T. al parere con prescrizioni sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi della D.G.R. n. 3637, n. 404660 del 08.10.2015 e dare atto all'Unità Periferica del Genio Civile di Padova, dell'avvenuto adeguamento trasmettendo allo stesso la relativa documentazione.



Valutazione Tecnica Regionale articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- *Limite centri abitati (Art.23 delle N.T. del P.A.T.)*

- *Terreni ad uso civico*

Non esistono nel territorio comunale terreni ad uso civico, come dichiarato dalla Regione Veneto Direzione economia e sviluppo montano con la nota del 26.06.2012 prot.n. 294903, pervenuta con nota comunale del 19.02.2019 prot.n. 1299.

3.5 INVARIANTI TERRITORIALI

Le invarianti individuate nella tavola n° 2 vengono distinte in base alla natura geologica, paesaggistica-ambientale, storico-monumentale e agricolo-produttiva.

Per tutte le "invarianti" le N.T. del P.A.T. prevedono delle azioni, da attuarsi mediante il P.L., finalizzate alla tutela e valorizzazione di tali risorse.

- *Invarianti di natura paesaggistica-ambientale (Art. 24 delle N.T. del P.A.T.)*

La Tav. n. 2 "Carta delle Invarianti" individua caratteri ed identificativi di tipo areale, lineare e puntuale, che caratterizzano e distinguono un luogo o un territorio e la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei suoi caratteri fondamentali.

Con determina n. 1411 del 27.09.2017 veniva chiesto di integrare le N.T. del P.A.T. con le analisi che hanno portato all'individuazione, nella tavola 2 del PAT e nella tavola C0405 "Carta del paesaggio agrario", dei "Paesaggi agrari da tutelare e valorizzare"; l'integrazione è contenuta nella nota del 25.10.2017 prot.n. 6976 pervenuta in data 02.11.2017 prot.n. 107759, le cui argomentazioni si ritengono condivisibili.

Inoltre veniva chiesto di indicare puntualmente gli "scoli particolari" anche in apposita cartografia e fornire le analisi/motivazioni che hanno portato all'individuazione di tali elementi; le motivazioni sono contenute nella nota del 25.10.2017 prot.n. 6976 pervenuta in data 02.11.2017 prot.n. 107759, che si ritengono condivisibili.

Prescrizione n.7

Integrare i seguenti articoli delle N.T. del PAT come da proposte puntualizzazioni contenute nella nota integrativa comunale del 25.10.2017 prot.n. 6976 che di seguito si riportano:

Art. 6.1 (relativamente ai documenti di V.A.S., precisazione inerente la Carta delle Mitigazioni e della deframmentazione del territorio); di seguito viene proposto l'elenco modificato:

6.1 Il Piano, ai sensi dell'art. 13, c. 3, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., è costituito dai seguenti elaborati:

(omissis)

Gruppo B - progetto

(omissis)

V.A.S.:

- Rapporto Ambientale

- Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica

- Carta delle Mitigazioni e della deframmentazione del territorio (che individua le aree in cui operare interventi di arricchimento e integrazione della rete ecologica locale, nonché di eliminazione di frammentazioni ecologiche già presenti)

(omissis)

Art. 11.7 (riscrittura della lett. b)); di seguito viene proposto il testo modificato:

11.7 Il territorio rurale

Per il *territorio rurale* il P.A.T. si è posto l'obiettivo di salvaguardare gli aspetti storico-culturali delle attività tradizionali, e di attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili attraverso la promozione di specifiche opportunità.

In questo senso il P.A.T. ha perseguito i seguenti obiettivi:



Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- a) (omissis);
- b) tutela delle rogge presenti, soprattutto dei tratti meandriciformi di esse, dei filari e delle siepi alberate presenti; implementazione della presenza di alberature ai lati delle rogge;
- c) (omissis)

- 24.3 (in merito alle invariati di natura ambientale); di seguito viene proposto il testo modificato:

24.3 Le invariati di natura ambientale individuate in gran parte coincidono con quelle di natura paesaggistica in quanto esprimono tale duplice ruolo.

Sono state individuate, principalmente, le seguenti invariati ambientali:

- paesaggi agrari da tutelare e valorizzare (su Via Rezzonico, Via Barchessa, incrocio tra Via Visentina e ciclabile "Ostiglia"); in particolare l'incrocio tra la ciclabile Ostiglia e Via Rezzonico costituisce un nodo assai interessante per la compresenza di rogge, piantate di salici da vimini, filari alberati, ampie siepi campestri, prati stabili, tali da formare un quadro paesaggistico di notevole complessità e valenza;
 - particolari scoli, che costituiscono la rete terminale delle risorgive presenti a nord del territorio comunale, e sono ancora in parte alberate, in particolare la roggia Rezzonico e roggia al margine est del territorio e, come tali, rappresentano importanti componenti ambientali e paesaggistici, nel tessuto agricolo che si banalizza scendendo verso sud;
 - filari di pregio paesaggistico (come ad esempio lungo Via Rezzonico);
 - ex Ferrovia Ostiglia – costeggiata quasi ininterrottamente da siepi arboree di origine spontanea, pur se di specie di scarso pregio (robinia, platano) – che come tale costituisce un corridoio ecologico essenziale per gli spostamenti della fauna e soprattutto uno dei rari elementi ambientali e paesaggistici a scala regionale;
 - siti stradali di interesse paesaggistico;
 - patrimonio agroforestale e agricoltura specializzata;
- come specificato nella Carta delle Invariati.

Art. 45.11 (rete ecologica locale e sovracomunale, correzione refuso); di seguito viene proposto il testo modificato relativo alla lett.

a)
45.11 Nel periodo transitorio, rispetto all'adozione della prima variante al P.L. – o delle varianti successive – adeguato alle direttive sopra richiamate, vengono poste le seguenti prescrizioni e vincoli:

a) gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali filari e siepi ubicati lungo le rive dei corsi d'acqua ed a delimitazione di infrastrutture lineari vanno conservate dando comunque la possibilità di mantenere le rive dei corsi d'acqua e permettendo lo sfruttamento turistico di tali filari e siepi;

b) (omissis)

Art. 46.1 (aree di connessione naturalistica, integrata lett. a) e lett. b)); di seguito viene proposto il testo modificato:

46.1 Trattasi di territori contigui alle aree nucleo nei quali vi sono tipologie di sufficiente estensione e naturalità che svolgono una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione con una sorta di effetto filtro. Il P.A.T. individua, due tipologie:

a) aree di completamento (aree di connessione naturalistica di primo grado): zona agricola estensiva o fascia adiacente alle core areas con caratteristiche di sufficiente naturalità o con ridotta pressione antropica, a completamento della dotazione di spazi idonei a sostenere le popolazioni animali;

b) buffer zone (aree di connessione naturalistica di secondo grado): fascia con agricoltura intensiva e/o fascia adiacente alle zone insediate in cui vi è il collegamento tra attività antropiche e dinamiche naturali. Svolge una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione (effetto filtro, effetto tampono) verso il territorio aperto più integro.

Art. 46.8 (aree di connessione naturalistica, precisazione); di seguito viene proposto il testo modificato:

46.8 Al fine di garantire l'efficacia delle aree di completamento, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia (anche di natura agricola) che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e/o compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta.

- *Invariati di natura storico-monumentale (Art. 25 delle N.T. del P.A.T.)*

Le invariati storico – monumentali individuate nella tavola 2 del PAT sono:

- a) immobili sottoposti a tutela monumentale;
- b) Ville venete non sottoposte a tutela di cui al Catalogo ed Atlante del Veneto;
- c) immobili non compresi tra quelli di cui alle precedenti lettere a), b) di interesse storico, architettonico e culturale di rilevanza sovra comunale, in particolare gli edifici già tutelati dal P.R.G.;
- d) pertinenze scoperte da tutelare e contesti figurativi dei complessi monumentali.



Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Con determina n. 1411 del 27.09.2017 veniva chiesto di integrare le N.T. del P.A.T. con una disciplina degli interventi e destinazioni d'uso ammissibili, nonché i margini di flessibilità, per le categorie degli edifici individuati ai sensi dell'art. 40 L.R. 11/04; l'integrazione è contenuta nella nota del 25.10.2017 prot.n. 6976 pervenuta in data 02.11.2017 prot.n. 107759.

Prescrizione n.8

Art. 25.2 : Aggiungere, dopo "art. 40", le parole "e 43".

Art. 25.8 : stralciare in quanto troppo generico;

Gli articoli 25.14 e 25.15 siano spostati nell'articolo 38

Stralciare la frase dell'art. 25.13 "Gli interventi ammessi.....D.P.R. 380/2001 e s.m.i."

Si prescrive di integrare l'art. 25.2 delle N.T. con quanto pervenuto in data 25.10.2017 prot.n. 6976 che di seguito si riporta :

"Ai sensi dell'Art. 40 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. per gli edifici di cui al presente articolo e per quelli individuati in Tav. 4 del P.A.T., vengono determinate le seguenti categorie cui far corrispondere appropriate tutele e interventi di recupero e valorizzazione, unitamente a quanto specificatamente indicato nel successivo art. 40:

a) immobili sottoposti a tutela monumentale;

b) Ville venete non sottoposte a tutela di cui al Catalogo ed Atlante del Veneto;

c) immobili non compresi tra quelli di cui alle precedenti lettere a), b) di interesse storico, architettonico e culturale di rilevanza sovra comunale, in particolare gli edifici già tutelati dal P.R.G.;

d) pertinenze scoperte da tutelare e contesti figurativi dei complessi monumentali.

Con riferimento all'elenco di cui sopra gli interventi ammessi sono i seguenti:

- per la lett. a) i soli interventi autorizzati dalla competente Soprintendenza;

- per la lett. b) gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettere a), b) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

- per la lett. c) gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettere a), b), c) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

- per la lett. d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo; eventuali modesti ampliamenti saranno consentiti solo per strette necessità determinate da esigenze di carattere tecnologico o di adeguamento igienico; non sono consentite nuove edificazioni salvo motivato accertamento, condotto per mezzo di specifica analisi storicocritica, dell'assenza di interferenze rilevanti tra il progetto e l'oggetto di tutela in relazione a particolari accorgimenti progettuali o alla collocazione di manufatti; è vietata la demolizione di immobili che, pur essendo esterni alla pertinenza della Villa, risultano storicamente e funzionalmente ad essa collegati.

Sono fatti salvi gli interventi approvati dal Comune e dalla competente Soprintendenza prima dell'adozione del P.A.T. anche comportanti

ristrutturazioni, ovvero demolizioni e ricostruzioni di edifici o parti di essi. E', inoltre, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 40.10.

Sono ammesse le destinazioni d'uso che consentono il recupero funzionale dell'immobile nel rispetto delle caratteristiche storico-tipologiche identificate con apposito studio storico-filologico, previa nulla osta della competente soprintendenza, ove necessario.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, comma 3, lett. c) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., in merito ai margini di flessibilità ammessi dal P.I. valgono le direttive di cui al successivo articolo 25.6."

Nel parere reso dalla Regione Veneto - Direzione Agroambiente Caccia e Pesca prot.n. 518067 del 12.12.2017, vengono fornite le seguenti indicazioni:

"Ai fini del rispetto degli impegni previsti dalla Regione Veneto nel Programma di Sviluppo Rurale per la formazione/gestione di infrastrutture verdi nell'ambito delle misure agro-climatico-ambientali, specificare che le infrastrutture verdi da classificare come invariants di natura storico-monumentale sono solo quelle di antico impianto o di particolare pregio paesaggistico.

Spostare i comma 25.9 e 25.10, che trattano la valorizzazione del patrimonio storico-culturale del territorio agricolo e la specificazione degli elementi caratterizzanti, nell'articolo dedicato al territorio agricolo. Qualora tali disposizioni siano invece riferite solo all'ambito del "paesaggio storico da tutelare e valorizzare" (PATI Medio Brenta) classificato dal PAT come invariante storico-monumentale, sostituire "territorio agricolo" con la specificazione "paesaggio storico"."

- Invariants di natura agricolo-produttiva (Art. 26 delle N.T. del P.A.T.)

La Tav. 2 "Carta delle Invariants" individua ambiti del territorio agricolo caratterizzati in prevalenza da produzioni tipiche oltre che da altre produzioni minori le quali, tuttavia, beneficiano delle caratteristiche tipiche dei terreni e dei luoghi. In tali aree può essere presente una dimensione ambientale e/o paesaggistica che per importanza e peso può risultare non secondaria a quella agricolo-produttiva. Nelle invariants di



Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

natura agricolo-produttiva sono ricomprese anche le "aree ad elevata utilizzazione agricola" ed i "paesaggi agrari storici" che il P.T.R.C. (prima variante adottata - N.T., art. 10) individua per favorire il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo limitando la penetrazione in tali aree di attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole e del paesaggio agrario.

Prescrizione n.9

Nel parere reso dalla Regione Veneto - Direzione Agroambiente Caccia e Pesca prot.n. 518067 del 12.12.2017, vengono fornite le seguenti indicazioni:

"Stralciare le "aree ad elevata utilizzazione agricola" (PTRC 2009) quali invarianti di natura agricolo-produttiva di cui all'art. 26 delle N.T. e dalla tavola 2 del PAT.

Stralciare tutto l'art. 26, conseguentemente alla modifica richiesta in tav. 2 inerente lo stralcio delle invarianti di natura agricolo-produttiva, in quanto privo di correlazione con oggetti territoriali rinvenibili nella carta delle invarianti.

Valutare se inserire i comuni 26.3, 26.6, 26.7, 26.9 e le prescrizioni e vincoli ad essi collegati (26.11, 26.12, 26.13), che trattano lo spazio extra urbano, in un apposito Titolo relativo alla tutela del territorio agricolo e all'edificabilità nella zona agricola, ai sensi del titolo V della LR n. 11/2004 e smi., artt. 43-45. Inoltre, utilizzare, come definizione di territorio agricolo/rurale, in sostituzione a quella proposta nel comma 26.3, quella già fornita dagli Atti di Indirizzo regionali: "Il territorio agricolo è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal P.A.T. e dal P.I., esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004".

3.6 FRAGILITA' DEL TERRITORIO

Le fragilità individuate in Tav. 3 del P.A.T. di Campodoro derivano dalla raccolta e sintetizzazione dei fattori che condizionano l'antropizzazione del territorio, sulla scorta delle analisi geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche del PAT.

Per tutte le "fragilità" le N.T. del P.A.T. prevedono le azioni finalizzate alla tutela, che pongono dei limiti all'uso del territorio. Le fragilità rappresentate nella tavola n° 3 riguardano:

- *Compatibilità geologica: idoneità alla trasformazione edificatoria (Art. 27 delle N.T. del P.A.T.)*

Sulla base degli studi effettuati e della classificazione proposta, il P.A.T. di Campodoro individua le seguenti tre tipologie di tutela, a cui corrispondono le limitazioni all'attività edificatoria: aree idonee, aree idonee a condizione e aree non idonee.

Prescrizione n.10

Art. 27.3 : dopo le parole "qualità dei terreni" aggiungere " con riferimento ai possibili effetti d'inquinamento delle acque sotterranee";

Si richiamano le indicazioni e prescrizioni rese dall'U.O Geologia della Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo nell'ambito del Tavolo Tecnico per la Valutazione Tecnica Regionale:

"Quadro Conoscitivo - tematismo geologico

Gli elaborati forniti sono coerenti con gli specifici indirizzi regionali.

Tuttavia considerato che il quadro conoscitivo è stato redatto nel giugno 2014, si suggerisce di verificare l'attualità della individuazione delle aree esondabili o a ristagno idrico.

Considerato, inoltre, che il Comune di Campodoro è dotato di uno studio di microzonazione sismica, realizzato nell'ambito dei finanziamenti disposti dalla Protezione Civile nazionale, è il caso che la relativa documentazione sia inserita nel quadro conoscitivo del PAT.

Progetto

Carta dei Vincoli:

Sono correttamente riportati i vincoli PAI e del PTCP.

Carta delle Invarianti:

Non sono individuate invarianti di natura geologica.



Valutazione Tecnica Regionale *articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Carta della Fragilità:

Non sono individuate aree non idonee. Il territorio è inserito tra i terreni idonei nel settore centrale e idonei a condizione nella fascia occidentale e in ampie aree centro-orientali. Si rileva che queste ultime non sono ulteriormente distinte come invece indicato nelle specifiche norme tecniche.

E' individuata anche l'area classificata a pericolosità idraulica PI dal PAI corrispondente alla fascia orientale del territorio; si ritiene che questa vada più correttamente individuata come area a dissesto idrogeologico.

Carta della Trasformabilità:

Dal confronto tra le previsioni urbanistiche e la compatibilità geologica di cui alla carta delle Fragilità si riscontra che diversi ambiti previsti per urbanizzazione programmata produttiva e a servizi, nonché alcuni siti preferenziali di sviluppo insediativo, ricadono su terreni idonei a condizione e soggetti a dissesto per problematiche idrauliche per esondazione (area PI PAI). Anche alcuni ambiti di urbanizzazione programmata produttiva previsti nel settore ad Est del capoluogo ricadono su aree idonee a condizione soggette a dissesto per ristagni idrici e deflusso difficoltoso.

Norme Tecniche

Art. 14 - Vincolo sismico

Va stralciato il riferimento alla DGR 3308/2008 perché abrogata. Va anche stralciato quanto riportato alla fine del comma 14.1 relativamente alla DGR 1572/2013 in quanto l'elenco dei comuni attualmente non soggetti a studi di microzonazione sismica (tra cui Campodoro) è provvisorio perché determinato solo in via sperimentale.

Art. 15 - Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI

Nell'articolo vanno sottolineate le disposizioni delle norme del PAI, stralciando quanto riportato relativamente alle aree a dissesto idrogeologico che va inserito in un unico e specifico articolo riguardante tale problematica (vedi l'art. 16 e in particolare l'art. 28).

Art. 27 - Compatibilità geologica: idoneità alla trasformazione edificatoria

Al comma 27.5 lettera a), l'ultimo periodo va riconsiderato perché fa riferimento ad una pericolosità idraulica e a condizioni di pericolo che in un'area classificata "idonea" non dovrebbero esserci.

Al comma 27.5 lettera b), sono distinte due tipologie di idoneità: la prima legata alle condizioni idrauliche (esondabilità e ristagno idrico) la seconda a problematiche idrogeologiche (falda superficiale e bassa permeabilità dei terreni). A tal proposito si rileva che le seconde caratteristiche non sono cartografate nella specifica tavola delle Fragilità né si trova informazione nel quadro conoscitivo; va, quindi stralciato dalla norma tecnica tale riferimento.

Il comma 27.8 può essere eliminato perché non costituisce norma tecnica.

Gli articoli 15 - 16 - 27 - 28 sono da rivedere, accorpare, semplificare a cura dei tecnici incaricati (geologo e ingegnere idraulico)."

A seguito del recepimento del parere dell'Unità Periferica del Genio Civile di Padova, n. 404660 del 08/10/2015, che riporta il parere del Consorzio di Bonifica Brenta prot.n. 14357 del 01.10.2015, trasmettere all'Ufficio Regionale competente copia della documentazione del PAT aggiornata alle prescrizioni contenute nel parere medesimo e del provvedimento che ne attesti l'effettiva adozione.

- Aree a dissesto idrogeologico (art. 28 delle N.T. del P.A.T.)

Prescrizione n.11

Alla fine dell'articolo aggiungere: "E' richiamato l'integrale rispetto delle norme di settore inerenti il trattamento e la gestione delle acque di pioggia di cui al Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 107 del 05/11/2009."

- Zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004 (art. 29 delle N.T. del P.A.T.)

Prescrizione n.12

Art. 41.1: inserire nell'elenco le "aree di interesse storico, ambientale ed artistico".

3.7 LE SCELTE STRUTTURALI

Le azioni strategiche individuate nella tavola 4 del PAT riguardano l'urbanizzazione consolidata e quella programmata, il sistema diffuso, l'individuazione dei possibili ambiti di espansione di tipo residenziale, produttivo e dei servizi. Inoltre viene evidenziato il sistema relazionale, il sistema dei valori e delle tutele culturali e il sistema della rete ecologica.



Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O. (Art. 30 delle N.T. del P.A.T.)

Il PAT di Campodoro individua i seguenti specifici contesti territoriali:

- ambientale - paesaggistico (A.T.O. 1)
- agro - rurale (A.T.O. 2)
- insediativo - residenziale (A.T.O. 3)
- insediativo - produttivo (A.T.O. 4)

- Aree di Urbanizzazione consolidata (art. 31 delle N.T. del P.A.T.)

Nell'articolo che norma e disciplina le aree consolidate, vengono citate anche le aree programmate, ossia quelle aree di espansione del PRG confermate nel PAT e che alla data di adozione non è stata ancora stipulata la convenzione di attuazione delle opere.

Prescrizione n.13

- Aggiungere al titolo dell'articolo "e programmata".

- art. 31.3 : sostituire la frase "Dette aree rappresentano programmata residenziali" con la seguente: "Mediante specifica indicazione grafica, nella tavola 4 del PAT vengono indicate anche le aree di urbanizzazione programmata, residenziali, produttive e dei servizi, ossia le zone di espansione del P.R.G. vigente, assoggettate a strumento urbanistico attuativo non ancora approvato dal Consiglio Comunale e/o non ancora convenzionate alla data di adozione del P.A.T., nonché quelle ricomprese in programmi urbanistici che, alla stessa data, non risultino ancora attuati."

- Ambiti di edificazione diffusa (art. 32 delle N.T. del P.A.T.)

Il P.A.T. individua come ambiti di edificazione diffusa le aree classificate Z.T.O. C1.1 del vigente P.R.G.; alcune di esse coincidono con la ZTO omogenea del PRG altre hanno un perimetro di maggiore estensione; infine a sud est del territorio comunale viene individuato un ambito diffuso in z.t.o. agricola.

Prescrizione n.14

In sede di P.I. l'individuazione dei "nuclei residenziali in ambito agricolo" dovrà assicurare il mantenimento di varchi di ampiezza non inferiore a mt. 100 e l'accorpamento di aree aventi un rapporto funzionale con gli edifici esistenti, evitando, qualora possibile, l'accorpamento con aree fronte strada.

Nel parere reso dalla Regione Veneto – Direzione Agroambiente Caccia e Pesca prot.n. 518067 del 12.12.2017, vengono fornite le seguenti indicazioni:

"Prescrizioni

Modificare il comma 32.3 nel modo seguente: "Sono da ritenersi in ogni caso esclusi dagli ambiti di edificazione diffusa individuati dal P.A.T. gli edifici ed aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate effettuati in sede di P.A.T. e/o in sede di P.I."

Aggiungere, alla fine del disposto del secondo capoverso del comma 32.9 la seguente frase: "Gli edifici ed aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola non potranno essere ricompresi negli eventuali 'nuclei residenziali in ambito agricolo' individuati dal P.I."

Stralciare all'ultimo capoverso del comma 32.10 delle NT il disposto che prevede: "per tali aree il P.I. potrà definire una specifica disciplina tale da prevedere esclusivamente interventi sull'edificazione esistente e finalizzati a conseguire gli obiettivi del P.A.T. di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni normative di cui agli articoli 44 e 45 della L.R. n. 11/2004"

- Opere incongrue ed elementi di degrado (art. 33 delle N.T. del P.A.T.)

Il P.A.T., nella tavola 4, individua come opere incongrue le attività produttive consolidate ubicate in zona impropria, in quanto incidenti negativamente sul valore paesaggistico, architettonico e ambientale dei luoghi di appartenenza in funzione delle specifiche utilizzazioni in atto.



Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Prescrizione n.15

Integrare l'art. 33.3 aggiungendo il seguente punto: "c) l'individuazione delle opere incongrue e degli elementi di degrado operata dal P.I è ammessa purchè tali opere siano di rilevanza non strategica e fatto salvo il dimensionamento del Piano".

Nel parere reso dalla Regione Veneto – Direzione Agroambiente Caccia e Pesca prot.n. 518067 del 12.12.2017, vengono fornite le seguenti indicazioni:

"Prescrizione

Modificare il comma 33.3 delle NT, demandando al PI la possibilità di integrare l'individuazione nei casi di minore entità rispetto a quelle ritenute strategiche, già individuate dal PAT: "Il P.I. recepisce ed integra la ricognizione delle opere incongrue strategiche individuate dal P.A.T. con elementi di minore entità, e predisporre apposita disciplina secondo quanto previsto dagli indirizzi generali di cui alle presenti norme e nel rispetto delle seguenti direttive: ...".

- Limiti fisici alla nuova edificazione (art. 34 delle N.T. del P.A.T.)

Nella tavola 4 del PAT i limiti fisici all'edificazione sono stati definiti con la finalità di contenere lo sviluppo insediativo dentro il disegno dell'edificato urbano esistente, non dispersivo ma rispettoso dell'ambiente agricolo circostante.

Prescrizione n.16

Nel parere reso dalla Regione Veneto – Direzione Agroambiente Caccia e Pesca prot.n. 518067 del 12.12.2017, vengono fornite le seguenti indicazioni:

"Rinominare i "limiti fisici alla nuova edificazione" dell'art. 34 delle NT come "limiti fisici all'espansione", ai sensi delle specifiche relative alla classe b0402112 contenute nell'Al. BI alla DGR n. 3811/2009.

Riformulare il comma 34.10 delle NT del PAT, tenuto conto della modifica normativa intervenuta con la LR n. 30/2010, consentendo l'applicazione, in toto, di quanto previsto dall'art. 44 della LR n. 11/2004."

- Linee preferenziali di sviluppo insediativo (art. 35 delle N.T. del P.A.T.)

Prescrizione n.17

Art. 35.1 : stralciare la frase "Le aree di urbanizzazione programmata..... Non risultano ancora attuati" e inserire la seguente frase: "Prima dell'attuazione delle eventuali linee preferenziali di sviluppo adiacenti agli ambiti territoriali programmati dal P.R.G., dovranno essere almeno convenzionati i piani urbanistici attuativi ad essi relativi al fine di garantire che le nuove trasformazioni si realizzino in continuità con un tessuto urbanizzato già esistente od in corso di realizzazione."

All'art. 35.5 aggiungere come criterio prioritario su tutti quelli già previsti il seguente: "le nuove aree trasformabili siano individuate in continuità con il tessuto insediativo esistente".

- Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza (art.36 delle N.T. del P.A.T.)

Nella tavola 4 del PAT sono individuate le aree e/o complessi di servizi, attrezzature ed impianti di interesse generale, di particolare significato sociale e/o di rilevante interesse pubblico, anche a scala sovracomunale, esistenti e di nuova collocazione.

Il P.A.T. riconferma tutte le quantità di aree a standard non attuate del P.R.G. vigente.

I servizi di interesse comune di maggiore rilevanza evidenziati nella tavola 4 sono la scuola media, il magazzino comunale e l'area di intercettazione attrezzata per la sosta ciclabile (indicati *rispettivamente con F1, F2 e F3 nella Tav. 4*).

Il PATI del Medio Brenta rileva anche un museo (F29) e un centro culturale (F28).

Prescrizione n.18

In tavola 4 differenziare i servizi esistenti da quelli di progetto, in quanto se la scuola media è stata realizzata, il magazzino e l'area di sosta lungo l'Ostiglia non sono ancora stati realizzati.

Inserire in tavola 4 i servizi esistenti rilevati nella tavola 4 del PATI Medio Brenta : museo (F29) e centro culturale (F28) a nord ovest del territorio comunale.

- Ambiti suscettibili alla riconversione funzionale (art. 37 delle N.T. del P.A.T.)



Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Il P.A.T. individua un ambito, classificato dal vigente PRG ZTO E2A, oggetto di possibili programmi di riconversione morfologico-funzionale, compreso mutamento d'uso, da attuarsi anche attraverso interventi sostanziali, compreso la ristrutturazione urbanistica, così come definita dall'art. 3, comma 1, lett. f) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

Con determina n. 1411 del 27.09.2017 veniva chiesto di integrare le N.T. del P.A.T. con una scheda contenente una descrizione dello stato di fatto e degli obiettivi di riconversione funzionale per l'ambito individuato nel territorio comunale, disciplinato dall'art. 37 delle N.T.; l'integrazione è contenuta nella nota del 25.10.2017 prot.n. 6976 pervenuta in data 02.11.2017 prot.n. 107759.

Prescrizione n.19

Integrare l'art. 37 delle N.T. con la scheda contenente gli obiettivi di riconversione funzionale per l'ambito individuato nel territorio comunale, pervenuta con nota del 25.10.2017 prot.n. 6976, che di seguito si riportano:

"Il P.A.T. individua il contesto specificatamente riportato nella Tav. B.04 Carta della Trasformabilità e individuato dalla classe "Ambito suscettibile alla riconversione morfologicofunzionale" (art. 37 delle N.T.).

c) stato attuale di consistenza

- Destinazione di zona nel P.R.G. vigente: ZTO E sottozona E2a;
 - Superficie del lotto di appartenenza: mq 7.085
 - Superficie coperta insediata: mq 3.187
 - Destinazione d'uso (attività) insediata (ossia tipo d'uso dell'immobile, ancorché dismesso / dismettibile / altro):
 - trattasi di attività produttiva ubicata in zona impropria (Soc. "Benetton S.R.L." - Impresa Edile - edificio utilizzato come magazzino, uffici ed esposizione);
 - Altezza massima di zona
- la zona agricola ha le seguenti altezze massime:
- per le abitazioni: m 7,50
 - per le stalle: m 4,50
 - per le attrezzature agricole: secondo esigenze produttive
 - Altezza edificio realizzato: m 6,25
 - Volume insediato: mc 19.920 (circa)

d) obiettivi finali

Per l'intervento attuativo dell'accordo pubblico-privato di cui al contesto specificatamente individuato nella Carta della Trasformabilità, definito nel rispetto degli obiettivi del P.A.T., le funzioni ammissibili sono tutte quelle compatibili con le consistenze edilizie in atto (legittimate di diritto) comprese le destinazioni d'uso non residenziali nella misura in cui ritenute idonee e sostenibili in rapporto ai contenuti del programma di riconversione che dovranno essere analizzati e progettualmente messi a sistema e che dovranno riguardare principalmente:

- il carattere tipologico insediativo specifico in relazione ai principali sistemi insediativi ed ai tipi d'intervento prevalenti nell'ambito territoriale di appartenenza, nel rispetto delle altezze degli edifici esistenti;
 - i caratteri della viabilità principale con particolare riferimento al sistema dell'accessibilità;
 - il sistema delle aree verdi e degli eventuali spazi aperti al pubblico e/o di uso pubblico prevedendo lungo il perimetro dell'ambito opportune opere di mitigazione, a salvaguardia soprattutto dell'area agricola e di connessione naturalistica;
 - le modalità operative per la realizzazione dell'intervento di riconversione funzionale in relazione ai tempi previsti per l'attuazione;
 - la dimostrazione del valore di trasformazione del bene e la ripartizione tra beneficio privato e beneficio pubblico derivante dall'attuazione
- dell'accordo, quindi della convenienza pubblica;
- le misure volte a mantenere le funzioni eco-sistemiche del suolo non costruito, nonché a ridurre gli effetti negativi (diretti o indiretti) dell'intervento edilizio e dell'eventuale completamento delle urbanizzazioni) sull'ambiente e sul benessere in generale (mitigazione);
 - gli eventuali interventi volti al ripristino delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli, finalizzati a compensare quelle perse con gli interventi di edificazione ed urbanizzazione, quali la deimpermeabilizzazione del suolo (compensazione ecologica)."

- *Infrastrutture di collegamento in programmazione (art. 38 delle N.T. del P.A.T.)*



Valutazione Tecnica Regionale *articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Prescrizione n.20

Il Settore Viabilità della Provincia di Padova ha reso il proprio parere con nota prot.n. 90763 del 04.09.2017; si precisa che le indicazioni contenute e di seguito riportate non hanno carattere prescrittivo ma propedeutico alla definizione del P.I.:

- si rileva la previsione di nuove rotoatorie che interessano la viabilità provinciale non previste nel Piano Provinciale della Viabilità e delle quali sarà da verificare l'effettiva necessità e opportunità anche al fine di garantire la fluidità del traffico di attraversamento;

- la nuova viabilità dovrà rispettare quanto previsto dal DM 05/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", dal nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento e tutta la normativa vigente applicabile in materia;

- le nuove intersezioni dovranno rispettare quanto previsto dal DM 19/04/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali"; in particolare qualora si tratti di intersezioni a rotoatoria interessanti SS.PP., dovranno essere garantite le dimensioni minime previste dalle "linee guida per la progettazione e la verifica delle intersezioni a rotoatoria" approvate da questa Amministrazione.

In ogni caso le varie fasi di progettazione interessanti la viabilità di competenza provinciale dovranno essere preventivamente concordate con lo scrivente Settore e dovranno essere formalmente approvati/concessionati i progetti definitivi-esecutivi."

Valori e tutele culturali

- Ville venete (art. 39 delle N.T. del P.A.T.)

La Tavola 4 del PAT individua la Villa Widmann Rezzonico, Tretti, Brazzale, pubblicata nel catalogo dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "Ville Venete - Catalogo e Atlante del Veneto", che però non risulta vincolata ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

- Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale (art. 40 delle N.T. del P.A.T.)

A seguito di determina n. 1411 del 27.09.2017 d'interruzione termini di approvazione del PAT, sono state prodotte dal Comune di Campodoro note integrative del 25.10.2017 prot.n. 6976 pervenute in data 02.11.2017 prot.n. 107759 e che riguardano l'art. 40 delle N.T..

Prescrizione n.21

Su indicazione del comune di Campodoro, aggiornare l'art. 40.1 delle N.T. come segue :

"40.1 Il P.A.T. considera due grandi insiemi di complessi ed edifici di interesse documentario:

· beni assoggettati a vincolo di matrice legislativa in quanto riconosciuti "monumenti di interesse nazionale" (case, palazzi, ruderi, ecc.);

· altri edifici di valore storico-testimoniale quali complessi ed edifici "di pregio architettonico", case padronali e complessi rurali di rilevante

importanza, chiese, oratori e capitelli, edifici di archeologia industriale, e siti storici di archeologia industriale, ecc.) non sottoposti a tutela

monumentale, e posti prevalentemente in evidenza dalla tutela cui sono sottoposti dallo strumento urbanistico generale.

Ai sensi del comma 3 lettera a) e b) dell'art. 40 della L.R. n. 11/2004, il P.I. attribuisce a ciascun manufatto: la caratteristica tipologica di riferimento scegliendo tra le categorie di edifici di cui all'art. 25 delle presenti N.T., la corrispondente categoria di intervento edilizio, le destinazioni d'uso ammissibili, nonché i margini di flessibilità ammessi dal P.I..

Nel parere reso dalla Regione Veneto - Direzione Agroambiente Caccia e Pesca prot.n. 518067 del 12.12.2017, vengono fornite le seguenti indicazioni:

Prescrizioni:

"Individuare nelle NT, nel titolo da dedicare all'edificabilità e alla tutela del territorio agricolo, le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni.

Anticipare nelle NT del PAT anche le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti con particolare riferimento agli edifici con valore storico-ambientale (cfr: LR n. 11/04, art. 43, comma 1, lett. b)."

- Pertinenze scoperte da tutelare (art. 41 delle N.T. del P.A.T.)

Il PAT di Campodoro individua nella tavola 4 la pertinenza scoperta di Villa Widmann in coerenza con il PATI del Medio Brenta; nella tavola 4 del PATI è segnata anche un'altra pertinenza, quella dell'edificio ad uso archivio situato tra il municipio e Piazza Europa che però non è stata inserita nella tavola 4 del PAT.



Valutazione Tecnica Regionale *articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Inoltre il PAT di Campodoro, nella tavola 4 e nell'elaborato C0304 individua una serie di pertinenze che non sono inserite nella tavola del PATI; manca un'adeguata relazione storica architettonica che giustifichi tale individuazione, in difformità dalle previsioni del PATI del Medio Brenta.

Con determina n. 1411 del 27.09.2017 veniva chiesto di produrre *“un'adeguata relazione storica architettonica che giustifichi l'individuazione in tavola 4 e nell'elaborato C0304 del PAT tutte le pertinenze rilevate, che risultano difformi dalle previsioni del PATI Medio Brenta”*; l'integrazione è contenuta nella nota del 25.10.2017 prot.n. 6976 pervenuta in data 02.11.2017 prot.n. 107759, che però risulta non contenere le giustificazioni richieste.

Con la richiesta di riattivazione del procedimento di approvazione del PAT del 19.02.2019 prot.n. 1299, è stata inoltrata relazione specialistica che però non contiene adeguate giustificazioni alle difformità rilevate.

Prescrizione n.22

Differenziare graficamente, in tavola 4 del PAT, le pertinenze previste dal PATI Medio Brenta con quelle emerse a seguito di indagini storico insediative, eseguite in occasione della redazione del PAT, con voci di legenda opportunamente integrate/modificate.

Si prescrive di inserire, all'interno delle N.T. del P.A.T. il seguente art. 41.1a: *“La tavola 4 del PAT individua Pertinenze scoperte da tutelare previste dal PATI Medio Brenta, per le quali valgono le norme del PATI e del PAT; vengono altresì individuate pertinenze scoperte da tutelare, di “livello comunale” emerse a seguito di indagini storico insediative eseguite in occasione della redazione del PAT; per queste ultime valgono le N.T. del PAT.”*

- Contesti figurativi dei complessi monumentali (art. 42 delle N.T. del P.A.T.)

Il PAT di Campodoro individua nella tavola 4 il contesto figurativo di Villa Widmann in coerenza con il PATI del Medio Brenta; la tavola 4 del PAT individua un contesto figurativo di Barchessa Rezzonico, in difformità dalle previsioni del PATI del Medio Brenta, senza che vi sia una adeguata relazione storico architettonica a supporto di tale scelta.

Con determina n. 1411 del 27.09.2017 veniva chiesto di produrre *“un'adeguata relazione storica architettonica che giustifichi l'individuazione in tavola 4 e nell'elaborato C0304 del PAT del contesto figurativo di Barchessa Rezzonico, in difformità dalle previsioni del PATI Medio Brenta”*; l'integrazione è contenuta nella nota del 25.10.2017 prot.n. 6976 pervenuta in data 02.11.2017 prot.n. 107759, che però risulta non contenere le giustificazioni richieste.

Con la richiesta di riattivazione del procedimento di approvazione del PAT del 19.02.2019 prot.n. 1299, è stata inoltrata relazione specialistica che però non contiene adeguate giustificazioni alle difformità rilevate.

Prescrizione n.23

Differenziare graficamente, in tavola 4 del PAT, i contesti figurativi previsti dal PATI Medio Brenta con quelli emersi a seguito di indagini storico insediative, eseguite in occasione della redazione del PAT, con voci di legenda opportunamente integrate/modificate.

Si prescrive di inserire, all'interno delle N.T. del P.A.T. il seguente art. 42.1a: *“La tavola 4 del PAT individua contesti figurativi previsti dal PATI Medio Brenta, per le quali valgono le norme del PATI e del PAT; vengono altresì individuati contesti figurativi, di “livello comunale” emersi a seguito di indagini storico insediative eseguite in occasione della redazione del PAT; per questi ultimi valgono le N.T. del PAT.”*

- Coni visuali, quinte, panorami (art. 43 delle N.T. del P.A.T.)

Nella tavola 4 del PAT di Campodoro vengono evidenziati una serie di coni visuali. Manca nella norma, una distinzione fra *“cono visuale aperto”* e *“cono visuale puntuale”*; inoltre nella tavola 4 non sono indicati in modo puntuale i *“coni visuali aperti”* e i *“coni visuali puntuali”*;



Valutazione Tecnica Regionale *articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Con determina n. 1411 del 27.09.2017 veniva chiesto di fornire la definizione di “cono visuale aperto” e di “cono visuale puntuale” e di indicare puntualmente, in apposita cartografia, i “coni visuali aperti” e i “coni visuali puntuali”; l'integrazione è contenuta nella nota del 25.10.2017 prot.n. 6976 pervenuta in data 02.11.2017 prot.n. 107759, le cui argomentazioni si condividono.

Prescrizione n.24

Viste le argomentazioni pervenute si prescrive che l'art. 43.10 e 43.11 siano stralciati e sostituiti con il seguente: “Nel tratto di territorio interessato dai coni visuali di pregio sono vietate le nuove edificazioni, e interventi tali da alterare in maniera sostanziale o impedire la percezione degli elementi di paesaggio a cui il cono si riferisce; vanno previste operazioni atte a valorizzare la fruizione visiva e migliorare la percezione complessiva degli elementi caratterizzanti il paesaggio.”

All'art. 43 e comunque in tutte le parti in cui, nelle N.T. del PAT, vengono citate le parole “coni visuali” aggiungere “di pregio”;

Nella legenda della TAV 4 alla voce “coni visuali” aggiungere “di pregio”.

Eliminare, nelle N.T. e nella cartografia del PAT, laddove prevista, la distinzione tra “cono visuale aperto” e “cono visuale puntuale”.

- Centri storici (art. 44 delle N.T. del P.A.T.)

Sono individuati i Centri Storici di Campodoro e Bevadoro.

- Rete ecologica locale e sovracomunale (art. 45 delle N.T. del P.A.T.)

- Aree di connessione naturalistica di 1° e 2° grado (art. 46 delle N.T. del P.A.T.)

La porzione est del territorio comunale è interessato da aree di connessione naturalistica; le previsioni di nuova espansione verso il territorio aperto sono comunque molto contenute e ricomprese, per la maggior parte, in limiti fisici all'edificazione finalizzate a saturare e normalizzare il tessuto insediativo esistente.

Con determina n. 1411 del 27.09.2017 veniva chiesto di chiarire che cosa si intende per “aree di completamento” di cui all'art. 46.7 e 46.8 delle N.T.; i chiarimenti sono contenuti nella nota del 25.10.2017 prot.n. 6976 pervenuta in data 02.11.2017 prot.n. 107759 che si ritengono condivisibili.

Inoltre sempre con il provvedimento n. 1411 del 27.09.2017 veniva chiesto di acquisire una relazione che giustifichi l'individuazione, nella tavola 4 del PAT, dell'area di connessione naturalistica di primo grado con perimetro difforme dalla previsione del PATI Medio Brenta; i chiarimenti sono contenuti nella nota del 25.10.2017 prot.n. 6976 pervenuta in data 02.11.2017 prot.n. 107759 che si ritengono condivisibili.

- Corridoi ecologici principali (art. 47 delle N.T. del P.A.T.)

La tavola 4 del PAT di Campodoro riporta il corridoio ecologico principale terrestre del PATI Medio Brenta che coincide con il percorso della ex linea ferroviaria Ostiglia.

- Corridoi ecologici secondari (art. 48 delle N.T. del P.A.T.)

I corridoi ecologici secondari individuati nella tavola 4 del PAT di Campodoro sono di tipo fluviale, corsi d'acqua che attraversano il territorio con andamento nord-sud.

Il PATI del Medio Brenta li ha distinti in “principale” (Scolo Liminella Vicentina, Scolo Vanezà e Roggia Piovego Torrerossa) e “secondario” (Roggia Rezzonico), mentre nella tavola del PAT sono tutti corsi d'acqua di tipo “secondario”.

Prescrizione n.25

Nel parere reso dalla Regione Veneto – Direzione Agroambiente Caccia e Pesca prot.n. 518067 del 12.12.2017, vengono fornite le seguenti indicazioni:

“Stralciare i comma 46.10, 48.7 e 48.8, ai fini del rispetto degli impegni previsti dalla Regione Veneto nel Programma di Sviluppo Rurale per la formazione/gestione di infrastrutture verdi nell'ambito delle misure agro-climatico-ambientali, e inserire nelle Direttive



Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

al PI dell'art. 46 e dell'art. 48 il seguente comma: "La conservazione dei boschetti planiziali, macchie alberate e siepi va intesa come mantenimento non dell'elemento lineare o areale puntuale, ma dell'invarianza del sistema di infrastrutture verdi che esercitano, a livello locale, rilevanti funzioni ecologiche e paesaggistiche. Sono sempre essere consentiti gli interventi ordinari di manutenzione di tali infrastrutture verdi ed anche gli interventi di sostituzione per eventuali esigenze gestionali, fitosanitarie, idrauliche, ecc., purché questi vengano compensati con la creazione di elementi di equivalente valore ecologico e paesaggistico. Le misure di compensazione previste per il mantenimento del sistema di infrastrutture verdi devono, comunque, rispettare le caratteristiche d'impianto originario e prevedere l'utilizzo di specie autoctone, promuovendo azioni di sostegno per mezzo della programmazione di sviluppo rurale".

- Barriere infrastrutturali e naturali (art. 49 delle N.T. del P.A.T.)

La tavola 4 del PAT di Campodoro riporta le barriere infrastrutturali del PATI Medio Brenta, in corrispondenza della ex linea ferroviaria Treviso-Ostiglia e delle aree di urbanizzazione programmata di tipo produttivo; manca, nella tavola 4 del PAT la barriera infrastrutturale in corrispondenza di un'area di urbanizzazione programmata di tipo produttivo situata ad est del territorio comunale.

Prescrizione n.26

Integrare la tavola 4 del PAT con la barriera infrastrutturale prevista, nella tavola del PATI Medio Brenta per l'area di urbanizzazione programmata di tipo produttivo situata ad est del territorio comunale.

- Ambiti di tutela, riqualificazione, valorizzazione e riconversione paesistica (art. 50 delle N.T. del P.A.T.)

Il PAT individua un ambito a cui attribuire obiettivi di "tutela, riqualificazione e valorizzazione".

L'art. 50.2 prevede che obiettivo del P.A.T. sia quello di mantenere e, dove possibile, ripristinare l'assetto originario di tali aree, caratterizzate da una modellazione superficiale che non ha portato a radicali cambiamenti di assetto, ma ugualmente in grado di alterare morfologicamente la percezione del paesaggio.

3.8 DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PIANIFICAZIONE E LA PROGETTAZIONE (Art. 51 - 60 delle N.T. del P.A.T.)

In questa parte delle N.T., viene determinato il quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, vengono dettati Criteri ed indirizzi per il PI per la trasformazione urbanistica dell'esistente, per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate, nonché iniziative volte all'uso corretto delle risorse energetiche ed allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e criteri ed indirizzi per il monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del P.A.T. in rapporto alla VAS.

Il quantitativo di S.A.T. è così determinato:

Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.): Km² 8,77

Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): km² 11,14

Rapporto S.A.U. / S.T.C. = 78,7 % > 61,3%

Zona agricola massima trasformabile = km² 9,683 X 1,3% = mq 114.062

Nella Relazione Tecnica e nella Relazione Agronomica il valore della SAT è di ha 11,45 mentre nelle Norme Tecniche il valore viene aumentato del 10% senza che tale scelta sia opportunamente giustificata (mq 114.062 X 1,10 = mq 125.468); in merito all'aumento della SAT, nella nota comunale del 25.10.2017 prot.n. 6976 pervenuta in data 02.11.2017 prot.n. 107759 sono stati resi i chiarimenti di tale scelta, che si ritengono condivisibili.

Prescrizione n.27

All'art. 51 "Determinazione della SAT", il punto 9 sia sostituito con quanto segue:



Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

“È possibile la trasposizione, all'interno del territorio comunale, delle aree interessate da precedenti previsioni di piano non attuate, ma previste dal PRG vigente; la ricollocazione di tali aree in coerenza con le strategie di trasformazione del PAT, non comporta consumo di SAT ma la riclassificazione della zona oggetto di trasposizione e non attuata con il PRG vigente in ZTO “E”.

Con nota del 25.10.2017 prot.n. 6976 pervenuta in data 02.11.2017 prot.n. 107759 sono pervenute adeguate motivazioni che hanno portato alla scelta di aumentare del 10% il valore della SAT; tali motivazioni, di seguito riportate, siano inserite all'art. 51 delle N.T. del P.A.T.:

“La percentuale di S.A.U. trasformabile determinata dal P.A.T. è un limite alla trasformabilità della zona agricola con caratteristiche S.A.U., da operarsi in sede di formazione del P.I. A tale proposito è fondamentale che il calcolo, così come il limite quantitativo massimo, sia contenuto nelle norme tecniche del P.A.T. e sia elaborato nel rispetto delle modalità indicate nell'atto di indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178/2004 (lett. C), così come modificata dalla successiva D.G.R.V. n. 3650 del 25.11.2008.

Tenuto conto:

- dell'inquadramento territoriale: il Comune di Campodoro è situato a nord-ovest del Capoluogo della Provincia di Padova (confina, partendo da nord in senso orario, con i Comuni di Piazzola sul Brenta, Villafranca Padovana), confinando con la Provincia di Vicenza per tramite dei comuni di Mestrino, Grisignano di Zocco e Camisano Vicentino;

- del sistema infrastrutturale (connettività materiale veloce / lenta) dato dalla S.P. 23 “Campodoro” che, provenendo da Grisignano di Zocco si innesta, all'altezza del Capoluogo, sulla S.P.13 “Pelosa” che collega Campodoro a Mestrino; dalla S.P. 24 “Torrerossa per Piazzola”, che attraversa il territorio comunale nella parte settentrionale, congiungendo Camisano Vicentino a Piazzola sul Brenta; dalla S.P. 12 “della Torre Rossa” che, percorrendo il territorio da nord verso sud fino al Capoluogo per poi piegare verso est, conduce a Taggi di Sotto; dal tracciato dell'ex ferrovia “Ostiglia”, che lo attraversa lungo la direttrice sud-ovest / nord-est;

- dei sistemi locali di lavoro, derivanti dal complesso insediativo di tipo produttivo, anche – ed in particolare – con riferimento all'Intesa Programmatica d'Area “Medio Brenta” comprendente il territorio di area vasta formato dai comuni di Campo San Martino, Campodoro, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Limena, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Tombolo, Vigodarzere, Villafranca Padovana, con soggetto responsabile l'Unione dei Comuni Padova Nord-ovest;

- del sistema insediativo residenziale e dei servizi alla collettività

il P.A.T. indica:

- gli indirizzi alla potenziale espansione insediativa individuata in contiguità con gli insediamenti esistenti, distinguendo tra sistema insediativo residenziale e non residenziale;

- le aree di trasformazione che fanno riferimento alle “linee preferenziali di sviluppo insediativo” individuate nella Tav. 4 Carta della Trasformabilità, cioè le parti del territorio ove è possibile inserire, con i P.I., le nuove aree di espansione, definendone modalità di intervento, destinazioni d'uso e indici edilizi;

- le aree di urbanizzazione programmata residenziali e produttive, che rappresentano le zone di espansione del P.R.G. vigente, assoggettate a strumento urbanistico attuativo non ancora approvato dal Consiglio Comunale e/o non ancora convenzionate alla data di adozione del P.A.T., nonché quelle ricomprese in programmi urbanistici che, alla stessa data, non risultino ancora attuati;

A tale proposito il Comune, in relazione alle specifiche caratteristiche e potenzialità del proprio territorio comunale, come sopra sommariamente descritte, quindi al fine di consentire ragionevoli alternative rispetto alle scelte insediative operabili in corrispondenza delle diverse linee preferenziali di sviluppo, ha determinato di incrementare la S.A.U. trasformabile (S.A.T.) fino al raggiungimento della percentuale massima consentita del 10%.”

Nel parere reso dalla Regione Veneto – Direzione Agroambiente Caccia e Pesca prot.n. 518067 del 12.12.2017, vengono fornite le seguenti indicazioni:

Al comma 51.11 delle NT è stata dichiarata un'estensione di SAT pari a 125.468 mq (con il discrezionale incremento del 10% previsto dalla DGR n. 3850/2008) e, come previsto dal par. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 3650/2008, ne viene illustrato il calcolo.

Viene inoltre dichiarato, alla base del calcolo, un valore di SAU comunale pari a 877,40 ettari. In Relazione agronomica (pag. 42), viene invece dichiarato un valore di SAU pari a 880,43 ettari.

Da verifiche effettuate tramite elaborazioni in ambiente GIS è stato verificato anche il calcolo della SAU comunale che, come da shape_file SAU, ammonta a 880,36 ha. Da ulteriori verifiche in ambiente GIS, risulta, altresì, che la sommatoria di tutte le categorie di uso del suolo, estratte da shape_file_CopSuoloAgricolo ed aventi caratteristiche di cui al punto 4 dell'Allegato A alla DGR n. 3650/08, ammonta a 889,46 ha.

Prescrizione

Ridefinire il calcolo della SAU comunale a seguito dei rilievi sopra formulati e far corrispondere i valori della SAU in tutti gli elaborati del PAT interessati. Aggiornare, conseguentemente, anche il calcolo della SAT, dettagliandone il calcolo nell'art. 51.11 delle NT.

In adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. 14/2017 ed in particolare alle disposizioni contenute nella DGR n. 668 del 15 maggio 2018, sostituire il riferimento alla SAU - SAT con il riferimento alla quantità massima di consumo del suolo di cui alla L.R. 14/2017.



Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

3.9 NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI (Art. 61 – 63 delle N.T. del P.A.T.)

Il PAT fornisce criteri e limiti entro i quali il P.I. può modificare il P.A.T. senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, e detta disposizioni sulla compatibilità del P.R.G. vigente con il P.A.T. medesimo.

Prescrizione n. 28

Stralciare, all'art. 62 comma 4, il punto a) in quanto è opportuno mantenere le limitazioni imposte dalle norme statali, regionali e atti di pianificazione superiore, in particolare rispettando i casi in cui il procedimento di approvazione dell'opera pubblica comporta adozione di variante ai sensi della normativa vigente.

All'art. 62.6 dopo le parole "non costituiscono variante al P.A.T." aggiungere "ma devono essere recepiti nel PAT attraverso una presa d'atto da parte del Consiglio Comunale".

3.10 NORME SPECIFICHE SUI PROCEDIMENTI (Art. 64 – 69 delle N.T. del P.A.T.)

Il PAT fornisce direttive e prescrizioni da attuarsi in sede di PI per l'attuazione di Accordi tra soggetti pubblici e privati, Accordi di programma, intese, nonché indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica, del credito edilizio e la compensazione urbanistica.

Prescrizione n.29

Art. 64 : Accordi tra soggetti pubblici e privati

Inserire all'art. 64.7, dopo le parole "non può e non deve", le parole "se non attraverso opportuna variante urbanistica".

Inserire in norma un riferimento alla necessità di misurare il beneficio pubblico anche dal punto di vista extra economico.

Inserire all'art. 64 il testo: "La ripartizione del plusvalore definita all'interno dell'accordo pubblico privato redatto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, risulta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001, sostitutiva rispetto al contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 d) ter del D.P.R. 380/2001 stesso."

Art 67 : Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica.

Art 67.4 : dopo le parole "alla trasformazione urbanistica" aggiungere "in coerenza con le strategie di trasformazione del PAT";

Art. 67.5 : Stralciare le parole da "in questo caso" fino a "principio perequativo".

- Art.67.10: dopo le parole "rinnovo delle opere di urbanizzazione", aggiungere le parole "In tal caso l'intervento, se singolo, può essere sottoposto ad apposita convenzione, se invece inserito in una pianificazione complessa tale da prefigurare la definizione di cui al comma l o da consentire la previsione di indici edificatori premiali, può essere sottoposto a perequazione urbanistica".

- Art 67.12 : sostituire il testo del terzo punto dell'elenco, con il seguente: "La quantità massima di superficie che può essere interessata da consumo di suolo di cui alla L.R. 14/2017 in ogni singolo A.T.O. nei termini di validità del P.I., nel rispetto della quantità massima assegnata al Comune;"

Art. 67.18 : sostituire "aree da cedersi", con "aree eventualmente da cedersi gratuitamente al Comune, in caso di accordo pubblico - privato".

Art. 68: indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio

Sostituire al comma 68.3, a seguito della modifica della normativa regionale, il termine "quantità volumetrica o di superficie edificabile", con "capacità edificatoria".

In adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. 14/2017 ed in particolare alle disposizioni contenute nella DGR n. 668 del 15 maggio 2018, sostituire al comma 76.12, il riferimento alla SAU - SAT con il riferimento alla quantità massima di consumo del suolo di cui alla L.R. 14/2017.

- Il Territorio Agricolo

Con determina n. 1411 del 27.09.2017 veniva chiesto di proporre una norma sul tema del territorio agricolo; la proposta normativa è contenuta nella nota del 25.10.2017 prot.n. 6976 pervenuta in data 02.11.2017 prot.n. 107759.



Valutazione Tecnica Regionale *articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Nel parere reso dalla Regione Veneto – Direzione Agroambiente Caccia e Pesca prot.n. 518067 del 12.12.2017 si forniscono norme sul territorio agricolo, confermando la proposta normativa fornita dal Comune di Campodoro nella nota del 25.10.2017.

Prescrizione n.30

Nel parere reso dalla Regione Veneto – Direzione Agroambiente Caccia e Pesca prot.n. 518067 del 12.12.2017, vengono fornite le seguenti indicazioni:

A conferma di quanto integrato con la nota prot. 0006976 del 25/10/2017 dal Comune di Campodoro, inserire uno specifico TITOLO delle NT relativo al territorio agricolo - articolato in contenuti, direttive, prescrizioni e vincoli, come di seguito riportato - al fine di dare indicazioni chiare in ordine agli interventi da incentivare e che possono essere realizzati in territorio agricolo, tenuto conto della disciplina edilizia vigente (LR n. 11/2004 artt. 43, 44 e 45).

Art. xx – Il territorio agricolo

Contenuto

Il territorio agricolo è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal P.A.T. e dal P.I., esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricole-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004.

Il Comune sostiene la riqualificazione del territorio agricolo e la riqualificazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale, tutela e valorizza le aziende agricole presenti nel territorio.

Directive

1. Il Comune promuove, con la collaborazione delle associazioni di categoria, azioni preordinate a:

- incentivare metodi di produzione più rispettosi degli ecosistemi agricoli e compatibili con il carattere del paesaggio, legati alle diverse vocazioni riscontrate (zootecnica ecc...), attraverso la valorizzazione dei prodotti locali, con l'utilizzo anche delle misure previste dal vigente PSR opportunamente coordinate dal Comune;

- orientare l'attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche in relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti.

2. Il P.I. individua:

- i nuclei residenziali in territorio extraurbano, secondo le indicazioni della Tav. 4 del P.A.T. relativamente agli ambiti di edificazione diffusa;

3. Il P.I. promuove le seguenti azioni, orientate in generale al mantenimento e alla valorizzazione della varietà, ricchezza e riconoscibilità paesaggistico-ambientale e rurale che sono alla base della loro specificità:

- il mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di sostituire gli esemplari malati con specie analoghe o compatibili, tipiche del paesaggio rurale;

- il mantenimento degli elementi vegetazionali singoli o associati (boschetti marginali, alberature, piante arbustive, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico-ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con specie autoctone in armonia con gli elementi paesaggistici esistenti;

- la salvaguarda l'assetto agrario e le relative sistemazioni funzionali alla produzione agricola, in particolare quelle che costituiscono testimonianza di sistemi di conduzione agricola tradizionali;

- la conservazione e ripristino dei prati stabili quali elemento di pregio paesaggistico, di caratterizzazione storica del territorio e di interesse naturalistico per la diversità floristica e per le zoocenosi ospitate;

- lo sviluppo e l'integrità delle aziende agricole e dell'attività agricola;

- il trasferimento delle attività incompatibili con l'ambiente (attività produttive in zona impropria o comunque fonte di potenziale inquinamento, ecc.);

- lo sviluppo delle valenze economiche delle produzioni tipiche individuando "l'azienda tipo" e le caratteristiche significative per il sostentamento della attività agricola tradizionale.

- incentivare e favorire in particolare:

- le produzioni diversificate, biologiche e di nicchia;

- la produzione di filiere di biomasse a fini energetici;

- le filiere corte agro-alimentari;

- la manutenzione e ripristino del paesaggio storico-culturale;



Valutazione Tecnica Regionale *articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

- la valorizzazione agrituristica legata alle produzioni locali tipiche;
 - recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade aziendali, interaziendali e vicinali, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale;
 - interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti;
 - mantenimento della trama di fondo dell'assetto agrario;
 - mantenimento della funzionalità dei fossi poderali, della rete scolante;
4. Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti alla regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.
- Non sono consentiti i seguenti interventi:

- l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle previste in attuazione del PAT o del PI e di quelle poste al servizio dell'attività agricola, degli edifici esistenti, delle attività turistico-ricettive e/o della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del territorio aperto;
- l'uso fuori strada di mezzi motorizzati, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature; Le recinzioni devono essere realizzate con tipologie ed uso di materiali tradizionali.

5. Il PI detta una specifica disciplina relativa alle zone agricole, ai sensi dell'art. 43 della LR n. 11/2004 e smi, individuando:

1. gli ambiti delle aziende agricole esistenti;
2. gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti di cui al comma 1, lettera c);
3. gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività culturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre;
4. le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal PAT per gli edifici con valore storico-ambientale di cui al comma 1, lettera a);
5. le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività, nel rispetto delle disposizioni di cui alle DGR n. 172/2010 e n. 315/2014.

x.1 – Edifici e manufatti esistenti

Contenuto

Fatte salve le disposizioni date per gli immobili di valore culturale, nonché le disposizioni date per i singoli ATO, sugli edifici esistenti sono consentiti:

- gli interventi previsti dalla LR n. 11/2004 e smi
- gli interventi di riqualificazione ambientale.

Con riferimento agli **edifici con valore storico-ambientale**, il PAT individua, ai sensi del comma 1 dell'art. 43 della LR n. 11/2004:

- a) gli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso compatibili;
- b) le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti, con particolare attenzione a quelli di cui alla lettera a).

x.2 – Edifici non più funzionali alle esigenze del fondo

Contenuto

Il P.A.T. favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di preservare il territorio aperto. L'individuazione di tali manufatti e le modalità per il loro riuso sono precisate dal P.I. nel rispetto delle direttive che seguono.

Direttive

1. Il PI predispone una schedatura puntuale delle strutture agricole produttive non più funzionali alla conduzione del fondo riportante:

- le caratteristiche funzionali e planivolumetriche;
- i riferimenti catastali;
- l'ordinamento del fondo rustico aziendale attuale e l'ordinamento produttivo aziendale che ha motivato la costruzione dell'edificio;
- la tipologia e consistenza degli allevamenti;
- l'elenco di tutti i fabbricati presenti con indicazioni relative delle superfici, dei volumi e loro uso;
- riconoscimenti di aiuti agro-ambientali diretti al reddito, indennità compensativa.



Valutazione Tecnica Regionale *articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

2. La valutazione sarà definita sulla base delle destinazioni d'uso compatibili con la zona agricola ed altresì da una valutazione del carico urbanistico ammissibile per destinazione (residenza e attività connesse).

3. Per detti edifici possono essere consentite utilizzazioni diverse da quelle agricole solo se gli immobili interessati:

- dispongono delle opere di urbanizzazione adeguate alle nuove utilizzazioni o vicine provveduto alla loro realizzazione se mancanti;
- sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale e con l'ambiente, anche mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc., contrastano con i caratteri ambientali dei luoghi.

Prescrizioni

Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo, se non in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, quando non sia prevista apposita schedatura puntuale nel P.I.

x.3 – Nuova edificabilità

Contenuto

Nel territorio agricolo sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricole produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004.

Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le seguenti disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici, gli indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni specifiche date per gli ATO.

Caratteri tipologici degli edifici

Gli interventi edilizi, di nuova costruzione, devono essere progettati sulla base dei seguenti indirizzi:

- rispettare l'ambiente agricolo ed in particolare, i caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo;
- escludere le tipologie edilizie e le strutture estranee all'ambiente rurale;
- rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni contrastanti con i caratteri del territorio;
- rispettare le visuali di interesse storico e ambientale;
- prevedere soluzioni progettuali che, per linguaggio architettonico-formale, uso di materiali, finiture, colori, ecc., garantiscano un corretto inserimento nelle preesistenze del territorio rurale, verificabile con l'ausilio di simulazioni fotografiche.

Riqualificazione ambientale delle aree scoperte

Allo scopo di favorire la riqualificazione ambientale, il Comune può consentire la demolizione di edifici o parti di edifici in contrasto con l'ambiente, ovvero, per motivi statici ed igienici; in quest'ultimo caso potrà essere autorizzata la ricostruzione del volume demolito.

Directive:

Il PI provvede all'individuazione degli edifici rurali presenti nel territorio agricolo, stabilendo gli interventi necessari per il loro mantenimento e/o recupero mediante predisposizione di apposito "Prontuario per gli interventi edilizi nel territorio agricolo". Il PI fissa l'entità del volume recuperabile rispetto a quello da demolire, nonché i criteri e le modalità operative. Esso inoltre valuta le possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone eventualmente gli ambiti e i contenuti.

I progetti di intervento, in ogni caso, devono comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.

In ogni caso al fine di garantire la sostenibilità ambientale:

- il rapporto tra volume demolito e volume ricostruito che verrà fissato dal PI in base alla specifica situazione non potrà comunque essere superiore a 1;
- i progetti di intervento devono comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.

x.4 – Allevamenti

Contenuto

Si richiama quanto previsto dalla DGRV n. 3178/2004 (Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004) lettera d – Edificabilità zone agricole, e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, in coerenza con la legislazione citata, nell'attivazione o ampliamento degli allevamenti zootecnico-intensivi e allevamenti agricolo-produttivi che superano il carico zootecnico da essa stabilito, vanno rispettate le distanze minime reciproche fissate:

- dai limiti delle zone agricole
- dai confini di proprietà
- dalle abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate)



Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

• determinate dalla DGR n. 3178/2004 e s.m.i.

x.5 – Interventi di trasformazione del territorio agricolo

Contenuto

Gli interventi consentiti devono rispettare i caratteri ambientali definiti dalla morfologia dei luoghi, dagli insediamenti rurali, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature e delle piantate, dalla maglia poderal, dai sentieri, dalle capezzagne, dai corsi d'acqua, ecc.

Direttive:

Il PI valuta le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti, per la realizzazione di: infrastrutture stradali o impianti tecnologici di interesse pubblico;

• interventi per la riqualificazione ambientale e paesaggistica (parchi agrari, boschi, eliminazione di elementi detrattori di qualità o fonte di effetti negativi sull'ambiente, fasce tampone e barriere di mitigazione per elementi ad impatto negativo sul contesto ambientale, ecc.);

• interventi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio agricolo.

x.6 – Miglioramenti fondiari

Contenuto

Le modificazioni del terreno connesse con la coltura dei fondi rustici non devono snaturare le conformazioni orografiche attuali, pertanto né alterare gli equilibri idraulici del suolo o incidere negativamente sul contesto ambientale e sui suoi caratteri significativi.

4. DIMENSIONAMENTO DEL PAT DI CAMPODORO

Dimensionamento residenziale (demografico) (ALLEGATO B2 alla RELAZIONE)

La popolazione residente nel comune di Campodoro risulta essere al 31.12.2012 pari a 2.728 abitanti.

Il fabbisogno totale per i prossimi anni (2012-2020) risulta complessivamente dalla somma delle seguenti componenti analizzate nella Relazione Tecnica e così di seguito riassunte:

a) fabbisogno arretrato:

- per eliminazione del sovraffollamento: abitanti teorici 69
- eliminazione delle condizioni igieniche inadeguate: abitanti teorici 90

b) fabbisogno insorgente:

- per incremento complessivo della popolazione: abitanti teorici 43
- per variazione media dei nuclei familiari: abitanti teorici 131

c) fabbisogno totale: abitanti teorici 333

d) sviluppo ammissibile:

considerando un indice di affollamento non inferiore a 0,75 (sul nuovo e sul rinnovato), si ottiene: $(333 / 0,75) \times 1 \text{ ab/vano} = \text{abitanti ins. } 444$.

Considerando un consumo medio di volume per abitante pari a 245 mc, si ottiene un fabbisogno edilizio residenziale totale pari a 81.585 mc, ricavato dalla moltiplicazione del fabbisogno residenziale totale (333 ab. teorici) e il consumo medio di volume (245 mc), di cui 1/3 circa (27.195 mc) viene reperito nel P.R.G. vigente, mentre il nuovo volume di progetto ammonta a 54.390 mc (ossia 2/3 circa del fabbisogno totale).

ALLEGATO D alla RELAZIONE

Continuando con l'analisi del dimensionamento adottato dal Consiglio Comunale, l'allegato D della Relazione Tecnica adottata, specifica che a fronte di un fabbisogno edilizio residenziale totale pari a circa 333 abitanti teorici con un consumo medio di volume pari a circa 245 mc/ab – a cui corrispondono circa



Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

81.585 mc ammissibili per le strategie complessive di sviluppo insediativo residenziale – il dimensionamento operato per ciascun A.T.O., in ottemperanza alla volontà espressa dall'Amministrazione comunale, prevede:

- **27.195 mc** nelle z.t.o. pianificate dal P.R.G. vigente ritenute compatibili con il P.A.T., che coincide con 1/3 dei 81.585 mc complessivi, ripartiti tenuto conto della percentuale di appartenenza riferita al totale della popolazione insediata, secondo la seguente suddivisione:

A.T.O. 1.1: mc	2.400
A.T.O. 2.1: mc	3.450
A.T.O. 3.1: mc	13.800
A.T.O. 3.2: mc	6.500
A.T.O. 3.3: mc	1.045

totale mc 27.195

- **54.390 mc** (ossia 2/3 di 81.585 mc. complessivi) negli ambiti di cui alle linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale introdotto con il P.A.T., ripartiti secondo la seguente suddivisione:

A.T.O. 3.1 mc	32.820
A.T.O. 3.2 mc	13.980
A.T.O. 3.3 mc	7.590

totale: mc 54.390

Prescrizione n.31

In merito al calcolo del dimensionamento in particolare la voce "12.1.1 - Fabbisogno per eliminazione del sovraffollamento" si riscontra che a fronte n. 139 abitazioni con meno di 4 stanze vi sono 270 famiglie composte da 1 o 2 persone per cui in linea di massima si può ritenere che le abitazioni di piccola dimensione siano occupate da famiglie con un numero adeguato di persone e che anche le abitazioni con un numero di stanze superiori sia abitato dalla stessa tipologia di famiglia.

Si ritiene quindi utile non prendere in considerazione tale fattore.

La componente demografica (12.2.1) rileva un possibile incremento al 2020 di 43 abitanti che però non appare adeguatamente giustificato; si prescrive di sostituire il calcolo della componente demografica indicando la differenza del movimento anagrafico riscontrabile nel periodo 2002 (2236 abitanti) - 2012 (2728 abitanti) pari a 492 abitanti.

Alla luce di tale componente risultano non significative le componenti derivate dal punto "12.1.2 - Fabbisogno edilizio conseguente a condizioni igieniche inadeguate e malsane" e la componente "12.2.2 - Fabbisogno aggiuntivo conseguente alla variazione media dei nuclei familiari".

Il dimensionamento proposto dal PAT e basato sulla previsioni di nuovi 333 abitanti teorici risulta quindi giustificato sulla base della sola "componente demografica" (12.2.1) precedentemente illustrata.



Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Riepilogo complessivo:

		A.T.O. 1.1	A.T.O. 2.1	A.T.O. 3.1	A.T.O. 3.2	A.T.O. 3.3	A.T.O. 4.1	
residenziale		ambientale - paesaggistico	agro - rurale	insediati - residenziali	insediati - residenziali	insediati - residenziali	insediati - produttivo	totale
stato attuale	superficie (mq)	4.017.085	5.729.921	635.250	276.440	76.657	412.299	11.147.652
	abitanti attuali	314	457	1.220	575	92	70	2.728
	standard attuali (mq)	0	9.280	84.471	26.492	931	11.213	132.387 (48,53 mq/ab)
carico agg. res.	carico aggiuntivo (mc)	2.400 (1)	3.450 (1)	46.620 (2)	20.480 (3)	8.635 (4)	0	81.585
	nuovi abitanti teorici	10	14	190	84	35	0	333
	nuovi standard	300	420	5.700	2.520	1.050	0	9.990
non residenziale (produttivo)								
esistenti (mq)		17.552	0	0	0	0	172.321	189.873
futuri (mq)		0	10.253	0	0	1.527	8.843 (5)	20.623
standard futuri (mq)		0	var.	0	0	var.	8.789	var.
PAT	residenziale							
	abitanti futuri	324	471	1.410	659	127	70	3.061
	standard futuri (mq)	9.720 (6)	14.702	104.634	41.561	5.457	11.213 (7)	187.287
	produttivo							
	futuri (mq)	0	10.253	0	0	1.527	8.843	20.623
standard futuri (mq)		0	var.	0	0	var.	8.789	var.



Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

DIMENSIONAMENTO DEL SETTORE PRODUTTIVO

Il PAT di Campodoro riconferma le ZTO pianificate dal PRG vigente e non ancora attuate pari a mq. 184.101 (mq. 10.253,00 per l'ATO 2.1, mq. 1.527,00 per l'ATO 3.3 e mq. 172.321,00 per l'ATO 4.1) mentre le nuove previsioni di espansione del PAT sono riferite solamente all'ATO 4.1 pari a mq. 16.747,00.

Le previsioni sono coerenti con quelle contenute nel PATI del medio Brenta, pari a mq. 207.505,00 anche se di minore entità, dovute ad un maggiore dettaglio e analisi delle z.t.o. esistenti del PRG vigente.

La tabella di riepilogo complessivo, contenuta nelle N.T. e nella Relazione Tecnica, non riporta in modo corretto i dati del settore produttivo che andrebbero corretti in coerenza con quelli contenuti nell'elaborato "C0106 - Dimensionamento territoriale"; in particolare:

- tabella di riepilogo – riga "PRG non residenziale (produttivo) – esistente": rendere coerenti i valori del PRG relativo al settore produttivo esistente con quelli dell'elaborato C0106.

- tabella di riepilogo – riga "PRG non residenziale (produttivo) – futuri": il valore relativo all'ATO 4.1 è di mq. 172.321,00 ossia la risultante della somma delle aree programmate dal PRG e confermate con i n.ri 36,37,38,39 e 40 dell'elaborato C0106);

- tabella di riepilogo – riga "PAT – produttivo futuri": rendere coerenti i valori del PRG relativo al settore produttivo esistente con quelli dell'elaborato C0106.

DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI

Nell'ATO 1.1 "Ambientale paesaggistico" la dotazione di standard è carente e verrà compensata parte nell'ambito dei singoli interventi edilizi diretti, parte mediante recupero negli ambiti di edificazione diffusa.

Nell'ATO 2.1 "Agro-rurale" la dotazione di standard esistente, quella non attuata rispetto al PRG vigente e confermata nel PAT in quanto coerente/compatibile e quella che verrà ricavata negli ambiti di edificazione diffusa, riusciranno a soddisfare i requisiti previsti dalla legge.

Negli ATO 3.1, 3.2 e 3.3 la dotazione di standard esistente, quella non attuata rispetto al PRG vigente e confermata nel PAT in quanto coerente/compatibile e quella afferente ai singoli PUA, riusciranno a soddisfare i requisiti previsti dalla legge.

Nell'ATO 4.1 lo standard rispetta le previsioni di legge.

Prescrizione n.32

Correggere i dati della tabella di riepilogo complessivo, contenuta nelle N.T. e nella Relazione Tecnica, con quelli contenuti nell'elaborato "C0106 - Dimensionamento territoriale":

- tabella di riepilogo – riga "PRG non residenziale (produttivo) – esistente": rendere coerenti i valori del PRG relativo al settore produttivo esistente con quelli dell'elaborato C0106.

- tabella di riepilogo – riga "PRG non residenziale (produttivo) – futuri": il valore relativo all'ATO 4.1 è di mq. 172.321,00 ossia la risultante della somma delle aree programmate dal PRG e confermate con i n.ri 36,37,38,39 e 40 dell'elaborato C0106.

- tabella di riepilogo – riga "PAT – produttivo futuri": rendere coerenti i valori del PRG relativo al settore produttivo esistente con quelli dell'elaborato C0106.

Nella tabella del dimensionamento totale, sia inserito all'interno della sezione "stato attuale" una voce indicante "F non ancora attuati, pianificati nel PRG", mentre nella sezione "PAT" inserire una voce "verifica standard futuri".

5. QUANTITA' MASSIMA DI CONSUMO DEL SUOLO

Il PAT, deve adeguarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 14/2017 ed in particolare alle disposizioni contenute nella DGR n. 668 del 15 maggio 2018.



Valutazione Tecnica Regionale *articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Nell'allegato C alla citata DGR, viene assegnata al Comune di Campodoro una quantità massima di consumo di suolo pari a 19,10 ha; nella successiva DGRV n. 355 del 26.03.2019 tale quantità è stata ridimensionata al valore di ha 17,54.

Prescrizione n.33

In adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. 14/2017 ed in particolare alle disposizioni contenute nella DGR n. 668 del 15 maggio 2018, sostituire il riferimento alla SAU - SAT con il riferimento alla quantità massima di consumo del suolo di cui alla L.R. 14/2017.

Inscrivere nelle N.T. del PAT, un nuovo articolo normativo relativo alla quantità massima di consumo di suolo, ai sensi della L.R. 14/17 e alla DGRV n. 355 del 26.03.2019.

Inserire come elaborato di analisi del PAT, l'individuazione degli Ambiti di urbanizzazione consolidata, individuati secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della L.R. 14/2017, coerenti alle indicazioni della DGRV 668/18 del 15.05.2018 e alla DGRV 355/19 del 26.03.2019.

6. IL QUADRO CONOSCITIVO

Con D.G.R. n. 3811 del 09/12/2009 la Regione ha emanato le "specifiche tecniche per la formazione e aggiornamento delle banche dati" che costituiscono ora, di fatto, riferimento obbligatorio per la redazione del Quadro Conoscitivo dei P.A.T.

Il Quadro Conoscitivo del P.A.T. di Campodoro, ai fini della validazione di tipo formale da parte della Direzione Urbanistica della Regione del Veneto, deve quindi rispettare quanto previsto dalla suddetta versione degli atti d'indirizzo.

La procedura di approvazione è comunque subordinata alla validazione ed al relativo parere da parte degli uffici competenti della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla L.R. 11/04.

Con decreto del Dirigente regionale della Direzione Urbanistica n. 40 del 11.04.2017 è stato validato il Quadro Conoscitivo del Piano.

7. VAS

Il Rapporto Ambientale è stato redatto secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 42/2001/CE sulla VAS e seguendo la procedura indicata nell'allegato C alla DGR n. 3262 del 24.10.2006, come modificata dalla Dgrv. n. 791 del 30.03.2009.

Il Rapporto Ambientale è stato approvato con prescrizioni in data 08.08.2018 con parere n. 106 della Commissione Regionale VAS.

8. VINCA

Come richiede la normativa della Regione Veneto (D.G.R. 10 Ottobre 2006, n.3173) nell'ambito PAT è stata redatta la Valutazione di Incidenza Ambientale.

Relativamente alla Valutazione di Incidenza Ambientale si è quindi espressa la Commissione Regionale VAS nel parere n. 106 del 08.08.2018, la quale riconosce la non necessità della valutazione di incidenza per il PAT di Campodoro.

9. ELABORATI DI PROGETTO

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:



Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Gruppo A – Cartografia

Matrice a01 – informazioni territoriali di base

(a 01) C.T.R.N. – aggiornamento	1:10.000
(a 02) Confine comunale – aggiornamento	1:10.000
(a 03) Ortofoto 2012	1:10.000

Gruppo B – Progetto

(b 00) Tav. 00	Carta delle strategie di Piano	
(b 01) Tav. 01	Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale	1:10.000
(b 02) Tav. 02	Carta delle invarianti	1:10.000
(b 03) Tav. 03	Carta della fragilità	1:10.000
(b 04) Tav. 04	Carta della trasformabilità	1:10.000
(b 05) Tav. 05	Carta della coerenza P.A.T. / P.R.G. vigente	1:10.000

1:10.000

Norme Tecniche

Relazione Tecnica (con allegati)

V.A.S. - Rapporto Ambientale, Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica, Carta delle mitigazioni e della deframmentazione del territorio.

V.Inc.A. – Attestazione di non incidenza ambientale

Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica con allegati (S.V.C.I.)

Gruppo C – Quadro Conoscitivo

Matrice c 01: pianificazione e vincoli – informazioni territoriali di base – economia e società

(c 01 01) Zonizzazione del P.R.G. vigente	1:10.000
(c 01 02) Verifica coerenza P.T.R.C. - P.T.C.P. – P.A.T.I.	
(c 01 03) Ambiti di paesaggio (P.T.R.C.)	
(c 01 04) Sistema viabilità – rete sovracomunale	1:50.000

(c 01 05) Sistema viabilità – interventi di progetto	1:20.000
--	----------

(c 01 06) Dimensionamento territoriale

(c 01 07) Dimensionamento residenziale (demografico)

(c 01 08) Analisi e dimensionamento delle zone non attuate del P.R.G. vigente

(c 01 09) Atlante delle attività produttive in zona impropria

Matrice c 02: suolo e sottosuolo

(c 02 01) Carta geologica	1:10.000
(c 02 02) Carta geomorfologica	1:10.000
(c 02 03) Carta idrogeologica	1:10.000
(c 02 04) Compatibilità geologica	1:10.000
(c 02 05) Relazione geologica	

Matrice c 03: patrimonio culturale e architettonico

(c 03 01) Carta dell'Assetto Paesaggistico	1:10.000
(c 03 02) Carta dell'Assetto Storico – Insediativo	1:10.000
(c 03 03) Carta degli itinerari e siti di interesse storico-turistico	1:10.000
(c 03 04) Atlante delle pertinenze scoperte da tutelare e dei contesti figurativi dei complessi monumentali	
(c 03 05) Relazione – Sistema Beni Storico Culturali	



Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Matrice c 04: agronomica

(c 04 01) Carta della SAU	1:10.000
(c 04 02) Carta del sistema agricolo produttivo ed ambientale	1:10.000
(c 04 03) Carta degli allevamenti zootecnici intensivi	1:10.000
(c 04 04) Carta dei sistemi eco relazionali	1:10.000
(c 04 05) Carta del paesaggio agrario	1:10.000
(c 04 06) Carta della classificazione agronomica dei suoli	1:10.000
(c 04 07) Relazione agronomica	1:10.000
<u>Quadro Conoscitivo: basi informative (art. 10 L.R. n. 11/2004)</u>	

10. ACCORDI TRA COMUNE E SOGGETTI PRIVATI

Il PAT di Campodoro non ha contenuti riferiti ad accordi pubblico – privato ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004, che sono invece rinviati al PI quali strumento di definizione ed attuazione delle strategie del PAT.

11. OSSERVAZIONI

Sono pervenute direttamente al Comune complessivamente 5 osservazioni.

Come emerge dal parere della Commissione Regionale VAS, "AUTORITA' AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA", delle osservazioni pervenute, nessuna è inerente al Rapporto Ambientale.

In ordine a tali osservazioni, la Commissione suddetta prende atto del parere del valutatore di non modifica delle scelte progettuali in ordine al R.A.P..

I **criteri** seguiti per valutare le osservazioni sono stati i seguenti:

- sono state accolte tutte le osservazioni, o le parti di osservazioni, relative ad errori tecnici o cartografici o migliorativi della disciplina di Piano;
- sono state accolte le Osservazioni che riguardavano una non corretta o non adeguata valutazione da parte di situazioni tecniche di fatto;
- sono state accolte tutte le Osservazioni relative a suggerimenti migliorativi degli assetti urbanistici del Comune;
- non sono state accolte le Osservazioni che fanno riferimento ad argomenti e normativa non di competenza del PAT ma del Piano degli Interventi o di altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore ai quali si demanda; in particolare non sono state accolte alcune osservazioni di tipo puntuale che chiedevano l'estensione nell'edificazione consolidata o in edificazione diffusa, in quanto osservazioni non di tipo strutturale ma strettamente operativo;
- non sono state accolte le Osservazioni che non si configurano come portatrici di interessi collettivi, coerente con gli obiettivi del documento preliminare e tendente a proporre ipotesi di miglioramento del piano.

Si rileva che l'accoglimento delle osservazioni, così come riportato nelle seguente tabella, non incide sui contenuti generali del piano, sul dimensionamento e sui principi formatori, ma riguarda aspetti complementari o costituisce una integrazione del progetto del Piano, modificando solo parzialmente gli elaborati che costituiscono il PAT.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

n°	Ditta	Contenuto sintetico	Proposta di Controdeduzione comunale	Valutazione comunale	Valutazione tecnica	Determinazione
1	Trevisan Caterina, Lago Stefania, Lago Enrico, Lago Maria, Bartolomei Andrea.	Le tavole del P.A.T. prevedono, a sud della frazione di Bevadoro, in corrispondenza del civ. 34/a, un leggero ampliamento del centro abitato non corrispondente agli attuali confini di proprietà degli osservanti che, quindi, chiedono di estendere il limite dell'ampliamento in modo da comprendere l'intera proprietà.	Per quanto di propria competenza tecnica si evidenzia che la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante disposizioni strutturali, contenute nel P.A.T. ed in disposizioni operative, contenute nel P.I. Il P.A.T. è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale. Nell'ambito del ruolo attribuito al disegno del territorio la matrice strategica (linee strategiche) degli scenari di sviluppo progettuale viene (deve essere) rappresentata in chiave ideogrammatica (non "tagliata" su limiti di proprietà, altro). In tal senso le simbologie afferenti alle classi rappresentate nella Carta delle Trasformabilità. Conseguo, come indicato all'art. 8.7 delle N.T.A., che il P.A.T. non ha efficacia conformativa della proprietà, e non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all'esperto; esso è conformativo del territorio per quanto riguarda il formale recepimento delle pianificazioni e/o tutele sovraordinate già in essere, in specie quelle di derivazione comunitaria, nazionale e regionale, a contenuto paesistico-ambientale. Per quanto di valenza tecnica si propone di respingere	Non accolta	Si concorda con la controdeduzione comunale; i rilievi dell'esponente afferiscono alla simbologia della carta della trasformabilità, in particolare ai "limiti fisici all'edificazione" e alle "linee preferenziali di sviluppo insediativo" ed indicano le strategie e di governo del territorio che nulla hanno a che vedere con i limiti delle proprietà.	Non accolta



Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

		l'osservazione.	Accolta con la prescrizione che eseguire interventi edilizi negli immobili in parola dovrà preventivamente essere dimostrata l'epoca di costruzione degli stessi, che qualora risultasse risalente ad oltre 50 anni oltre 50 anni gli stessi sono assoggettati alle disposizioni del D.lgs. n. 42/2004.	Si concorda con la controdeduzione comunale. Si prescrive di inserire alla fine dell'art. 13.2 quanto segue: "Per l'esecuzione di interventi edilizi negli immobili in parola, individuati nella tavola 1 del PAT, dovrà preventivamente essere dimostrata l'epoca di costruzione degli stessi; qualora risultasse risalente ad oltre 50 anni gli stessi sono assoggettati alle disposizioni del D.lgs. n. 42/2004." All'art. 13.2 cambiare il numero 70 con 50.	Accolta
2	Don Elia Lunardi	<p>Il Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Leonardo di Bevadoro osserva che nella Tav. B.01 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" viene evidenziato che tra i beni immobili di proprietà comunale ed ecclesiastica - la cui costruzione risale ad oltre 70 anni - sono annoverabili la "Canonica" (Via Barchessa 2) con relativo Patronato - Casa della Dottrina e la Scuola Matera (Via Torrerossa 2). Ciò non risulta essere veritiero in quanto: - la Canonica (prima parte Patronato e Scuola Dottrina) è stata realizzata nel 1967 (con Autorizzazione Edilizia n. 104 del 20.07.1967 e relativo Certificato di Abitabilità rilasciato il 18.10.1967); - la Scuola Matera è stata realizzata negli anni 1978/1980 con Concessione Edilizia n. 83/78 del 29.07.1978 e relativa richiesta di Certificato di Abitabilità del 15.01.1980.</p>	<p>Per quanto di propria competenza tecnica, espletati gli accertamenti del caso, verranno apportate le eventuali correzioni richieste. Comunque sin d'ora si evidenzia quanto segue: 1. in merito alla Canonica l'Autorizzazione per costruzioni Edilizie, rilasciata dal Comune in data 20.07.1967, fa esplicito riferimento a lavori di "ampliamento"; analogamente il Certificato di Abitabilità rilasciato in data 18.10.1967 risulta essere inerente all'ampliamento della casa canonica; 2. con riferimento alla Scuola Matera la Concessione datata 29.07.1978 è riferita a lavori di "parziale demolizione e ricostruzione". Quanto sopra è stato desunto dalla documentazione amministrativa allegata all'osservazione. Risulta essere evidente che, in entrambi i casi, non si tratta di nuova costruzione, bensì di attività edilizie riferite a immobili esistenti. In tal senso l'art. 10, c. 5, del D.Lgs. n. 42/2004 stabilisce che non sono soggetti alla disciplina di Tutela (come beni culturali) le cose immobili la cui esecuzione non risalgano ad oltre 70 anni. A questo proposito si evidenzia che dal 19.04.2016 in seguito all'abrogazione dell'art. 4 della L. n. 106/2011 (che ha sostituito il c. 5 introducendo i 70 anni) ad opera dell'art. 217, comma 1, lettera v), del D.Lgs. n. 50/2016, ritorna in vigore il testo precedente relativo al c. 5, ossia il seguente: "5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalgano ad oltre cinquanta anni".</p>	<p>Accolta con la prescrizione che eseguire interventi edilizi negli immobili in parola dovrà preventivamente essere dimostrata l'epoca di costruzione degli stessi, che qualora risultasse risalente ad oltre 50 anni oltre 50 anni gli stessi sono assoggettati alle disposizioni del D.lgs. n. 42/2004.</p>	<p>Accolta</p>



Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

	Alla luce di quanto sopra viene chiesto di stralciare dalla Tav. B.01 i due fabbricati in quanto la loro realizzazione non supera i 70 anni.	Per quanto di valenza tecnica si evidenzia che rimane in capo all'U.T.C. effettuare gli accertamenti del caso.			
3	Filippi Annamaria Viene chiesta una ridefinizione del limite est della z.t.o. C1.7 in modo da includere l'edificio di nuova costruzione come specificatamente indicato (edificio in costruzione - DIA Piano Casa 17.06.2016).	Per quanto di propria competenza tecnica si evidenzia che la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante disposizioni strutturali, contenute nel P.A.T. ed in disposizioni operative, contenute nel P.L. Il P.A.T. è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale. Nell'ambito del ruolo attribuito al disegno del territorio la matrice strategica (linee strategiche) degli scenari di sviluppo progettuale viene (deve essere) rappresentata in chiave ideogrammatica (non "tagliata" su limiti di proprietà, altro). In tal senso le simbologie afferenti alle classi rappresentate nella Carta delle Trasformabilità. Conseguo, come indicato all'art. 8.7 delle N.T.A., che il P.A.T. non ha efficacia conformativa della proprietà, e non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all'esproprio; esso è conformativo del territorio per quanto riguarda il formale recepimento delle pianificazioni e/o tutele sovraordinate già in essere, in specie quelle di derivazione comunitaria, nazionale e regionale, a contenuto paesistico-ambientale. Chiaramente viene fatto salvo quanto dettato dalla L.R. n. 14/2009 e relativa	Non accolta	L'istanza potrà essere presa in considerazione con la redazione del primo PI, ai sensi dell'art. 31.9 delle N.T., che ammette modesti scostamenti dei margini del tessuto consolidato funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti e relative aree di pertinenza	Non accolta



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale
articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

4	Mariano Ramina UTC Campodoro	<p>Il Responsabile del III Settore del Comune di Campodoro osserva che:</p> <p>1) nella Tav. B.01 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" vengono rappresentate le fasce di rispetto stradale fuori dai centri abitati. Per le S.P. n. 12 "Della Torre Rossa" e n. 13 "Pelosa", nei tratti posti all'esterno dei centri abitati è stata individuata una fascia pari a m. 30 (classificazione tipo "C").</p> <p>Da una verifica presso la Provincia di PD è emerso che l'Ente, con Reg. Prov. n. 18 approvato con D.G.P. n. 139/28.11.1994, successivamente modificato in data 28.11.2013 (n. 57 di re g.), ha classificato i tratti di strada interessata come del tipo "F". In tal senso viene manifestata la necessità di aggiornare l'estensione delle fasce, fuori dai centri abitati, come da Codice della Strada;</p> <p>2) nella Tav. B.02 "Carta delle</p>	<p>Circ. Reg. n. 1/2014. Per quanto di valenza tecnica si propone di respingere l'osservazione.</p> <p>Per quanto di propria competenza tecnica, espletati gli accertamenti del caso, verranno apportate le correzioni richieste. Per quanto di valenza tecnica nulla osta all'accoglimento dell'osservazione.</p>	Accolta	Si concorda con la controdeduzione comunale; si prescrive di aggiornare la tavola 1 e la tavola 2 del PAT come da rilievi contenuti nell'osservazione.	Accolta
---	------------------------------	--	--	---------	--	---------



Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

5	Mariano Ramina UTC Campodoro	Invariati" viene rappresentata il tracciato del "Liminella Padovana" in posizione diversa da quella indicata nella Tav. B.01; necessita pertanto aggiornare la rappresentazione. Le "Zone di tutela ai sensi dell'art. 41 L.R. 11/04" indicate nella tavola 3 del PAT - Carta-delle Fragilit�, interessano tutta la rete di canali di modeste dimensioni presenti nel territorio di Campodoro. Il territorio di Campodoro non � interessato da canali di importanza idrografica ma da un reticolo costituito da fossati posti ai margini delle aree coltivate; per tali motivi si chiede: 1) togliere dalla "Carta delle fragilit�" l'individuazione delle zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/04; 2) modificare la norma dell'art. 29 delle N.T. del PAT in particolare sostituendo il punto 29.9 con i contenuti dei punti 26.11, 26.12 e 26.13 a tutela dell'intero territorio agricolo; 3) modificare l'art. 29.9 delle N.T. del	Si accoglie l'osservazione	Accolta	Parzialmente accolta
				Si prescrive di : 1) eliminare dalla tavola 3 del PAT, le zone di tutela individuate ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/04 riferite al reticolo idrografico esistente, facendo salvo quanto previsto dall'art. 29 relativamente al P.I. 2) il disposto dell'art. 29.9 va mantenuto, in quanto indica gli interventi ammessi negli ambiti che saranno individuati con il P.I. 3) l'art. 29.9 delle N.T. sia integrato con il dispositivo seguente : " ogni intervento edilizio	



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

	<p>P.A.T. con il dispositivo normativo seguente: " ogni intervento edilizio nelle aree individuate nell'elaborato B03 come zone di tutela ai sensi dell'art. 41 L.R. 11/2004, sia assoggettato, per ottenere il titolo abilitativo edilizio, al deposito di una relazione a firma di professionista abilitato che attesti la congruità dell'intervento edilizio con la tutela idraulica e la tutela ambientale"</p>			<p>nelle aree individuate nell'elaborato B03 come zone di tutela ai sensi dell'art. 41 L.R. 11/2004, sia assoggettato, per ottenere il titolo abilitativo edilizio, al deposito di una relazione a firma di professionista abilitato che attesti la congruità dell'intervento edilizio con la tutela idraulica e la tutela ambientale"</p>
--	---	--	--	--



Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Il Tavolo tecnico di cui all'articolo 27, comma 2 della L.R. n. 11/2004, in data 11 aprile 2019 ha esaminato lo strumento urbanistico in oggetto.

L'amministrazione comunale e la Provincia di Padova sono state invitate con nota del 18.06.2019 prot. 252001 e hanno partecipato alla seduta del Tavolo tecnico del 20 giugno 2019.

Tenuto conto delle posizioni espresse nel Tavolo tecnico di cui al comma 2 dai rappresentanti delle strutture regionali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e sentiti i rappresentanti delle amministrazioni comunali e provinciali interessate.

IL DIRETTORE INCARICATO DELLA VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 in data 07.05.2016, il PAT di Campodoro è stato adottato, unitamente alla proposta di rapporto ambientale preliminare di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

VISTO che il piano e la proposta di rapporto ambientale adottati sono stati depositati e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avvisi, secondo quanto stabilito dalla L.R.11/04 e dalla DGRV. n. 791 del 29/03/2009 sulla procedura VAS;

VISTO che sul rapporto ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 106 del 08.08.2018 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006, secondo le procedure di cui alla citata DGRV n. 791/2009;

VISTO che è stato acquisito il parere della Direzione Urbanistica regionale con decreto del dirigente regionale, n.40 del 11.04.2017 in merito alla Validazione del Quadro Conoscitivo del Piano;

VISTO che è stato acquisito il parere con prescrizioni sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi della D.G.R. n. 3637/2002 e s.m.i., dell'Unità Periferica del Genio Civile di Padova, con nota n. 404660 del 08/10/2015, che riporta il parere del Consorzio di Bonifica Brenta prot.n. 14357 del 01.10.2015;

VISTO che il Comune di Campodoro, con nota n. 1957 del 21/03/2017 protocollata in Provincia con n. 33171 in data 22/03/2017, ha trasmesso alla Provincia il Piano adottato, unitamente alle osservazioni ed alle controdeduzioni formulate dal Consiglio Comunale, ai fini della sua approvazione;

VISTO che al fine di acquisire la documentazione necessaria per la conclusione dell'istruttoria, con determina dirigenziale n. 1411 del 27.09.2017, è stato sospeso il procedimento per l'approvazione del PAT, ai sensi dell'art. 14 comma 5 della L.R. 11/04;

VISTO che con nota del 25.10.2017 prot.n. 6976 pervenuta in data 02.11.2017 prot.provincia n.107759 il Comune di Campodoro ha inviato la documentazione richiesta;

VISTO che con nota del 15.12.2017 prot.n. 8178 il Sindaco di Campodoro chiede alla Provincia il ritiro della richiesta di approvazione del PAT di cui alla nota prot.n 1957 del 21.03.2017;

VISTO che con successiva del 18.12.2017 prot.n. 122495 la Provincia attesta la conclusione del procedimento di approvazione del PAT, precisando che un nuovo procedimento di approvazione potrà essere avviato a seguito di nuova richiesta di espressione del parere di approvazione del Piano;

VISTO che il Comune di Campodoro con nota del 19.02.2019 prot. n. 1299, protocollata al n. 12288 del 20.02.2019 chiede l'avvio del procedimento di approvazione del PAT;

VISTA la delibera di Giunta Provinciale reg. n. 422 del 30.12.2009, con la quale si è formalizzato il



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Valutazione Tecnica Regionale

articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

trasferimento delle competenze in materia urbanistica alla Provincia di Padova, avvenuto in data 28.12.2009, ai sensi dell'art. 48, comma 4, della L.R.11/04 e dell'art. 3 della L.R. 26/2009;

VISTO che sono state espresse le valutazioni del Settore Viabilità della Provincia di Padova con nota prot.n. 90763 del 04.09.2017;

VISTO il Parere della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca della Regione Veneto - UO Agroambiente, prot. n. 518067 del 12.12.2017;

VISTO l'art. 14 della L.R. 11/04;

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 1 marzo 2019 tra la Provincia di Padova e la Regione Veneto al fine di avvalersi della Valutazione Tecnica Regionale e del tavolo tecnico di cui all'art. 27 della L.R. 11/2004;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Provincia di Padova prot. n. 39152 del 20.06.2019;

VISTA la DGR n. 191 del 22.02.2019;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Campodoro (PD) descritto in premessa, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 11/2004 come composto dai seguenti elaborati:

- (b 01) Tav. 01 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 1:10.000
- (b 02) Tav. 02 Carta delle invariati 1:10.000
- (b 03) Tav. 03 Carta della fragilità 1:10.000
- (b 04) Tav. 04 Carta della trasformabilità 1:10.000
- (b 05) Tav. 05 Carta della coerenza P.A.T. / P.R.G. vigente 1:10.000
- Norme Tecniche
- Relazione Tecnica

con le prescrizioni contenute nel presente parere, con le determinazioni di cui al punto 11 relativamente alle controdeduzioni alle osservazioni pervenute e recependo i seguenti pareri, come riportato nelle prescrizioni e precisazioni ai punti 4 e 5:

- Parere della Commissione Regionale VAS n. 106 in data 08.08.2018;

- Parere della Direzione Urbanistica regionale con decreto del dirigente regionale, n. 40 del 11.04.2017.

IL DIRETTORE
SALVINA SIST



PARERE MOTIVATO
n.106 in data 8 AGOSTO 2018

OGGETTO: COMUNE DI CAMPODORO (PD).
RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.

La Commissione VAS si è riunita in data 8 agosto 2018 come da nota di convocazione in data 7 agosto 2018 prot. gen. 329321.



Il Comune di Campodoro con nota n. 2914 del 12.05.16 assunta al prot. reg. al n.195090 del 18.05.16, ha inviato la seguente documentazione:

- DCC n.4 del 7.05.16 di adozione del PAT.

A seguito della richiesta di integrazioni n.19836 del 19.05.16, il Comune inviava con nota n.1902 del 21.03.17 la seguente documentazione:

- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Studio di valutazione di compatibilità idraulica;
- Relazione tecnica con allegati;
- Norme tecniche;
- Atlante delle attività produttive in zona impropria;
- Relazione geologica;
- Relazione agronomica;
- Vinca;
- DCC n.23 del 30.07.16 e n.5 dell'11.02.17 di esame e controdeduzione alle osservazioni;
- Estratto di pubblicazione ne "Il Gazzettino" del 24.05.16;
- Copia pubblicazione nel sito internet istituzionale;
- Estratto di pubblicazione ne "Il Mattino" del 20.05.16;
- Copia di pubblicazione nel BURV n.47 del 20.05.16;
- Carta delle mitigazioni e della deframmentazione del territorio;
- Carta della classificazione agronomica dei suoli;
- Carta del paesaggio agrario;
- Carta dei sistemi ecorelazionali;
- Carta delle strutture agricolo-produttive;
- Carta del sistema agricolo produttivo e ambientale;
- Carta della superficie agricola utilizzata;
- Relazione – sistemi beni storico culturali;
- Atlante delle pertinenze scoperte da tutelare e dei contesti figurativi dei complessi monumentali;
- Carta degli itinerari e siti di interesse storico – turistico;
- Carta dell'assetto storico – insediativo;
- Carta dell'assetto paesaggistico;
- Carta geomorfologica;
- Carta geologica;
- Carta idrogeologica;
- Carta geologica;
- Analisi e dimensionamento delle zone non attuate del PrG vigente;
- Dimensionamento residenziale;
- Dimensionamento territoriale;
- Sistema viabilità interventi di progetto;
- Sistema viabilità rete sovra comunale;
- Ambiti di paesaggio PTRC estratto;
- Livelli di pianificazione sovraordinata;
- Zonizzazione PRG Vigente;
- Carta della coerenza PAT PRG;
- Carta delle trasformabilità;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle invarianti;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta delle strategie di piano;
- Ortofoto 2012;



- Livelli di pianificazione sovraordinata;
- Zonizzazione PRG Vigente;
- Carta della coerenza PAT PRG;
- Carta delle trasformabilità;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle invarianti;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta delle strategie di piano;
- Ortofoto 2012;
- Aggiornamento ctr;
- Aggiornamento confine territoriale;
- Osservazione prot.860;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento comunale attestante che prima dell'adozione del piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che sono pervenute n.5 osservazioni delle quali nessuna riferita al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non Tecnica.

Il Responsabile del Procedimento dichiara che sono pervenuti, dai soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale, "il parere dell'Autorità di Bacino prot. nr. 0001949 del 29 giugno 2016, ns. prot. nr.0004003 del 30.06.2016."

A seguito della richiesta di approfondimenti n.306057 del 26.07.17 il Comune di Campodoro con nota n.3330 del 19.05.18 assunta al prot. reg. al n.184633 del 21.05.18, inviava:

- Relazione Tecnica illustrativa;
- Tav. PRG Vigente con individuazione limiti allevamenti intensivi.

PRESO ATTO della dichiarazione del Responsabile del Procedimento nella quale comunica che è pervenuto, dai soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale, "il parere dell'Autorità di Bacino prot. nr. 0001949 del 29 giugno 2016, ns. prot. nr.0004003 del 30.06.2016."

VISTA la VIncA di seguito riportata integralmente:

VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 126/2016 in data 05.07.2016

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Campodoro (PD).

Pratica n. 3292

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura



2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Andrea Allibardi, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 195090 del 18/05/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso n. 3 "modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

CONSIDERATO che la dichiarazione non è debitamente firmata;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'istanza si riferisce a un piano e non a un progetto o un intervento;

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto essa è formalmente e sostanzialmente imperfetta;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda il territorio del Comune di Campodoro;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dal presente piano corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13420 - Aree in trasformazione", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "31100 - Bosco di latifoglie", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Telestes souffia*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Circus aeruginosus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Eptesicus serotinus*, *Musccardinus avellanarius*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO che le norme tecniche prevedono il sistema infrastrutturale;

RITENUTO che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda



a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle seguenti categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto



territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13420 - Aree in trasformazione", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la procedura di VAS per il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Campodoro (PD) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. che nella specifica pianificazione o progettazione degli interventi sia garantito il rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Telestes souffia*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Circus aeruginosus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Eptesicus serotinus*, *Muscardinus avellanarius*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
4. che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane



purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;

- *installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;*
 - *verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;*
5. *di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a parco esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);*
6. *di verificare e documentare, per il tramite del comune di Campodoro, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.*

e

RICONOSCE

la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13420 - Aree in trasformazione", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto

e

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante."

PRESO ATTO che in merito alle OSSERVAZIONI presentate il Responsabile del Procedimento comunale ha fatto pervenire dichiarazione attestante che sono pervenute n. 5 osservazioni, nessuna delle quali risulta attinente con questioni ambientali.

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 8 agosto 2018, dalla quale emerge che il processo di Valutazione Ambientale Strategica è iniziato con la stesura del "Rapporto ambientale preliminare" e del "Documento preliminare" con l'individuazione delle analisi di contesto complessivo e degli obiettivi di carattere generale, per poter arrivare alla fase di concertazione esplicitando quelli che potevano essere gli obiettivi di sostenibilità del Piano.

Durante la definizione delle strategie e delle azioni di piano, si è svolto un continuo dibattito sulla componente ambientale e sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale dei progetti previsti. Questo continuo confronto ha quindi portato alla ricerca delle strategie migliori sia per la valorizzazione delle componenti ambientali che per la riduzione delle pressioni.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Campodoro rientra nel gruppo dei comuni aderenti al "P.A.T.I. del *Medio Brenta*", con i comuni di: Campo San Martino, Campodoro, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Limena, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Tombolo, Vigodarzere, Villafranca Padovana. Il PAT recepisce inoltre, quanto indicato nel PATI tematico del *Medio Brenta* con particolare riferimento al sistema delle interrelazioni funzionali di area vasta, al sistema ambientale, alla difesa del suolo, al paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico, ai servizi a scala territoriale, al settore turistico – ricettivo, al sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità, alle attività produttive e allo sviluppo e promozione delle fonti di energia rinnovabile.

Inoltre, il P.A.T. fa proprio quanto specificatamente regolamentato dalle N.T. del P.A.T.I. del Medio Brenta – coerentemente con il P.T.C.P. vigente – con particolare riferimento a direttive, prescrizioni e vincoli relativi alle *Attività produttive* e alle *Azioni strategiche*.

In particolare, ai fini degli obiettivi di sostenibilità ambientale del P.A.T. mira alla tutela e alla conservazione del paesaggio rurale e delle risorse naturalistiche ed ambientali.

Lo strumento di pianificazione si è concentrato sulla sostenibilità ambientale, prevedendo la protezione degli ambiti di maggior pregio, mantenendo i varchi necessari alle connessioni ambientali, incentivando la realizzazione di un'edilizia sostenibile e del risparmio energetico, ma anche sulla sostenibilità economica, mediante la realizzazione degli interventi mediante strumenti perequativi e l'utilizzo del credito edilizio, ecc., e sulla sostenibilità sociale, attraverso il miglioramento delle condizioni di vita, la dotazione di servizi con una qualità superiore, una maggiore sicurezza.

Questo ha portato alla redazione di un piano che, come si è visto nella fase di valutazione finale del Rapporto Ambientale, non prevede particolari azioni critiche nei confronti dell'ambiente.

Attraverso il processo di valutazione si è verificato che le azioni risultano essere coerenti con quanto stabilito dai piani sovraordinati e con gli obiettivi di sostenibilità.

Con il processo della VAS si è voluto capire come il PAT possa incidere sulle condizioni ambientali, sociali, economiche di Campodoro scomposte nei diversi temi acqua, suolo, aria, ecc. e sono stati segnalati eventuali accorgimenti da considerare in sede di attuazione del piano e del successivo PI, al fine di attenuare eventuali effetti negativi associati alla concretizzazione delle scelte di Piano.

Nella fase di progettazione e realizzazione delle azioni strategiche che concorrono al conseguimento degli obiettivi del PAT, dovranno essere attuate le misure mitigative proposte nel presente Rapporto Ambientale e recepite dal PAT e dovrà essere effettuando un costante monitoraggio dell'evoluzione dello stato dell'ambiente.

Il processo della Valutazione Ambientale Strategica non deve, infatti, concludersi con la chiusura del Piano, ma deve continuare anche nella fase di attuazione del Piano, attraverso la fase di monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione.

Le scelte del PAT hanno cercato di dare una risposta alle problematiche e una proposta per la valorizzazione delle potenzialità che presenta il territorio. Il PAT privilegia la riqualificazione dell'edificato esistente. Incentiva l'agricoltura ecocompatibile e specializzata, che possa dare un contributo positivo alla tutela della biodiversità. Per tutti questi motivi il giudizio di sostenibilità del PAT è positivo sotto il profilo della sostenibilità ambientale. La sostenibilità e la valutazione delle azioni del Piano sarà fedele ai valori analizzati, tanto più la pianificazione comunale e degli enti gestori delle risorse territoriali sarà in linea nel rispettare le prescrizioni, gli indirizzi e le direttive individuate nelle norme di attuazione, prevedendo, in fase progettuale, la realizzazione di idonee misure di accompagnamento per sostenere la qualità ambientale.

Va evidenziata, comunque, la mancanza nel Rapporto Ambientale della Valutazione delle azioni e degli effetti relativamente agli *ambiti suscettibili alla riconversione funzionale* (art. 37 delle NTA). In sede di attuazione del Piano si dovrà:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PAT stesso;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;



- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal redigendo PAT;
- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;
- garantire con il Piano degli Interventi (PI) la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano e con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

RITENUTO che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME PARERE POSITIVO

sul Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Campodoro (PD) a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Gli elaborati del PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale e con l'osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT;
2. L'articolo n. 37 delle NTA "*Ambiti suscettibili alla riconversione funzionale*", dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
3. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Oltre a quanto sopra riportato, in sede di attuazione del Piano occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



4. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
5. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013;
6. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
7. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.
8. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

I presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/10

Il presente parere si compone di n.10 pagine



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 40 DEL 11 APR. 2017

OGGETTO: Comune di Campodoro (PD)
Piano di Assetto del Territorio (PAT). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo.
DGR n. 3958/2006, DGR n. 1922/2013.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Trattasi della validazione ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 11 del 2004 delle banche dati che costituiscono il Quadro Conoscitivo del PAT del Comune di Campodoro, secondo la procedura disposta dalla DGR n. 1922 del 2013.

Il provvedimento di validazione è necessario, ai sensi dell'art. 14, comma 7, l.r. n. 11/2004, per consentire l'approvazione del PAT in oggetto.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vista la nota del 14 maggio 2016 n. 2922 con la quale il Comune di Campodoro (PD) ha trasmesso alla Regione gli archivi digitali contenenti il quadro conoscitivo del Piano di assetto del territorio, come previsto dalla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, articolo 13, comma 3, lettera d).

Vista la nota del 17 marzo 2017 n. 1813, con la quale il citato Comune ha trasmesso alla Regione integrazioni al suddetto quadro conoscitivo.

Ritenuto che:

- l'art. 2, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, individua tra i mezzi per perseguire le proprie finalità, "l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili";
- l'art. 10, della legge regionale n. 11/2004, definisce il quadro conoscitivo come "il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica";
- l'art. 11, della medesima legge regionale, assegna alla competenza della Giunta regionale:
 - la verifica degli archivi alfa-numeric dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo mediante l'impiego di idonee procedure tecnico-statistiche, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ);
 - la definizione dei parametri di valutazione ed il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) per la validazione del quadro conoscitivo;
- l'art. 11 bis della legge regionale n. 11/2004 stabilisce l'obbligo per i Comuni di trasmettere alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante;
- la DGR 3178/2004 ha disposto le prime istruzioni operative e le direttive applicative anche per quanto riguarda le banche dati ed il quadro conoscitivo del PAT. Dette istruzioni operative sono state aggiornate ed incrementate con DGR n. 3811 del 2009;

Mod. A - originale

- la DGR 3609/2005 ha assegnato alla Direzione Urbanistica (ora Direzione Pianificazione Territoriale con decorrenza 01.07.2016) anche la competenza in materia di validazione dei quadri conoscitivi;
- la DGR 3958/2006 ha attivato le "procedure di verifica degli archivi digitali" affidando alla Direzione Urbanistica, l'incarico di provvedere alla verifica degli archivi alfa-numeriche e vettoriali dei dati e delle informazioni necessarie per la formazione del quadro conoscitivo, nonché alla rilevazione degli indici di qualità sulla base dei predetti parametri;
- la DGR 3811/2009, Allegato A, Capitolo 3, stabilisce l'obbligo per i Comuni di trasmettere alla Direzione Urbanistica, il quadro conoscitivo adeguato al voto di approvazione del PAT;
- la DGR 1922/2013 ha semplificato le procedure di validazione degli archivi digitali dei PAT/PATI, stabilendo che per rilevare e certificare, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge regionale n. 11 del 2004, la sufficienza del quadro conoscitivo dei PRC si deve far riferimento unicamente all'indice di qualità (IQ).
- la stessa DGR n. 1922 del 2013 ha affidato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio, ora Direzione Pianificazione Territoriale, il compito di validare con procedura semplificata gli archivi digitali dei PAT/PATI ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2004;
- il decreto della Sezione Urbanistica 4 giugno 2014 n. 55, ora Direzione Pianificazione Territoriale, dà attuazione alla citata DGR n. 1922 del 2013 e definisce le procedure di verifica ed i parametri di validazione come descritti nell'Allegato A contenente <<Procedure di verifica e parametri di valutazione del quadro conoscitivo>>.

Considerato che:

- sono stati effettuati i prescritti controlli sugli archivi digitali del PAT del Comune di Campodoro, seguendo le procedure di verifica definite nell'Allegato "A" del citato decreto dirigenziale n. 55 del 4 giugno 2014;
- in base alle verifiche eseguite, in atti presso la Direzione Pianificazione Territoriale, già Sezione Urbanistica, gli archivi digitali risultano sufficienti per la comprensione delle tematiche svolte dal PAT, avendo superato le verifiche di sufficienza di:
 - correttezza e completezza di redazione degli archivi alfanumerici e vettoriali;
 - congruenza con le tematiche analitiche e progettuali.

Considerata di conseguenza l'opportunità di rilevare l'accettabilità del quadro conoscitivo del PAT in oggetto, identificando il solo IQ quale riferimento idoneo e bastevole per accertare la sufficienza del quadro conoscitivo del PRC, punto 2), lettera a, della DGR n. 1922/2013 e del decreto dirigenziale n. 55/2014.

Considerata, infine, la necessità per il Comune che il quadro conoscitivo, una volta validato, sia aggiornato periodicamente e sistematicamente, in quanto "parte del sistema informativo comunale", così come definito dall'art. 10 della legge regionale n. 11/2004.

Considerato inoltre l'obbligo di aggiornamento dei metadati in applicazione del decreto interministeriale del 10 novembre 2011 recante le regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso.

Visti i seguenti documenti:

- legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 recante norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio;
- deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2004 n. 3178 contenente gli atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della l.r. n. 11 del 2004;
- deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2005 n. 3609 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni regionali e Unità di progetto (artt. 13, 14 e 17, l.r. n. 1/1997)";
- deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2006 n. 3090 "Modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 15, l.r. n. 11/2004";
- deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2006 n. 3958 "Attivazione delle procedure di verifica degli archivi digitali di cui all'art. 11, comma 1, L.R. n. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Definizione dei parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui all'art. 11, comma 2, l.r. n. 11/2004";

- deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2009 n. 3811 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, l.r. n. 11/2004, approvati con DGR n. 3178/2004. Integrazione della lett. a): 'Specifiche tecniche.....dei comuni'; Integrazione della lett. f): 'Contenuti essenziali.....degli Interventi' ";
- deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2013 n. 1922 "Semplificazione delle procedure di verifica, di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004, degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali e Intercomunali (PAT/PATI). Acquisizione di un software per la verifica via web dei Quadri Conoscitivi di PAT e PATI.";
- decreto della Sezione Urbanistica 4 giugno 2014 n. 55 "Adeguamento delle procedure di verifica degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI); art. 11, comma 2, l.r. n. 11/2004; DGR n. 3958/2006; DGR n. 1922/2013";

DECRETA

1. di accertare che il Comune di Campodoro ha trasmesso gli archivi digitali del Piano di assetto del territorio (PAT), previsti dalla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, articolo 13, comma 3, lettera d) e che tali archivi digitali presentano i caratteri della sufficienza ai sensi della predetta legge regionale, articolo 11, comma 2, e articolo 14, comma 3, lettera d);
2. di trasmettere il presente decreto al Comune di Campodoro e alla Provincia di Padova;
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Arch. Vincenzo Fabris



